

Quaderni di Antonio Pigliaru

Antonio Pigliaru

Meditazioni sul regime penitenziario italiano



Il Maestrale

I Quaderni
di Antonio Pigliaru

Antonio Pigliaru

MEDITAZIONI SUL REGIME
PENITENZIARIO ITALIANO

In appendice
Saggio sul valore morale della pena

Grafica e impaginazione
Imago multimedia

© 2006 Edizioni Il Maestrale
Redazione: via Monsignor Melas n. 15 – 08100 Nuoro
Telefono e Fax 0784.31830
E-mail: redazione@edizionimaestrale.com
Internet: www.edizionimaestrale.com



Il Maestrale

I due testi di questo volumetto (Meditazioni sul regime penitenziario italiano e, in appendice, Saggio sul valore morale della pena) erano stati pubblicati, originariamente, il primo in Jus (fasc. I, 1954), e il secondo in Studi Sassaresi (fasc. I, 1952).

Si tratta per altro, come si scorge guardandoli in trasparenza, di due saggi che hanno, ciascuno al di là dei propri limiti, una pure evidente connessione ed una non meno evidente continuità: quella connessione e quella continuità per cui, nonostante la reciproca autonomia iniziale, così le «meditazioni», che il «saggio», finiscono con l'implicarsi in modo tale da costituire insieme, se non altro l'avvio di un discorso assolutamente unitario; e anche meritevole di non esser lasciato interamente cadere, non tanto forse per le cose che contiene e riesce a dire in termini speculativi; quanto per l'attualità dei problemi che porta dentro di sé e per il modo in cui li fa emergere dall'esperienza, attraverso un'operazione che dove riesce a restare interna (a restare effettivamente presa dall'interno), dovrebbe riuscire a farsi perdonare molte altre insufficienze.

L'esperienza di cui si fa questione, è quella raccontata dalle «meditazioni», (che sono del '54); ma come esperienza era già vissuta e contenuta, in certo modo, anche nel saggio del '52. Tuttavia non è raccontata come mera testimonianza personale, sì come un'esperienza anche in-

telleltualmente valida, nel senso che capace di avvicinarsi, con una sensibilità adeguata, completa, alla zona in cui la problematica della pena e la denuncia dell'inadeguato regime penitenziario italiano, si fanno più fitte, anzi, dato che si è fatta questione di sensibilità, più angoscianti.

In realtà, infatti, la fondamentale ragione della ristampa di queste «meditazioni», (quella del «saggio» ne è venuta di conseguenza), è così da ricercare solo nella speranza che la verità delle cose in esse raccontate valga a ricordarci quanti in qualche modo siamo impegnati alla ricerca della verità che il diritto significa all'interno di tutta l'esperienza e di tutta la vita – l'estrema importanza e attualità del problema della pena e del suo effettivo regime, cioè del suo sistema giuridico; della pena che è come dire quella realtà dolorosissima dell'esperienza giuridica che propriamente è questa azione o posizione tipica che ogni volta davvero misura il vuoto e davvero sonda il «confine» della effettiva civiltà che il singolo ordinamento reca seco: il grado effettivo di umanità (nel senso dell'umanità che Capograssi derivava da Vico) che il singolo ordinamento ha realizzato e realizza in se medesimo. Voglio dire, per tutto ciò che di sé l'ordinamento effettivamente dice in rapporto all'uomo, ponendo dall'interno il problema di questa sua tipica posizione, questa terribile realtà che tanto confessa sulla realtà del diritto: su ciò che questa posizione della vita (del volere e dell'azione) che è il diritto, porta nella vita, con la sua vita e nell'esperienza, con tutto il peso della sua stessa esperienza.

Naturalmente, se il problema della pena ha, all'interno della problematica del diritto (dentro tutta la vita del diritto per ciò che l'esperienza del diritto significa a sua volta dentro tutta la vita dell'uomo in quanto soggetto) – naturalmente, riprendo, se il problema della pena ha tutte le

implicazioni sottintese nel breve accenno precedente, il tema in queste «meditazioni», e in questo «saggio», non si può dire altro che sfiorato. Ma che più? La speranza è che nonostante il discorso qui sia piuttosto approssimativo (a parte le cose che son raccontate nelle «meditazioni» che hanno una loro propria ed assoluta verità), che nonostante ciò, dicevo, in esso sia stata realizzata una concreta approssimazione al nocciolo della questione – approssimazione che né le meditazioni né il saggio riescono a realizzare in proprio, ma che invece possono cominciare a realizzare integrandosi reciprocamente, rispetto alle edizioni originarie, soprattutto in virtù delle varianti che sono intervenute a rendere più unitario il discorso e a meglio adeguare la struttura alla problematica posta ed al nucleo di pensiero critico che le singole pagine delle «meditazioni» e il «saggio» han pure cercato di contenere e forse contengono.

In ogni caso si tratta di varianti (grosse o piccole che siano, marginali o strutturali), sostanzialmente prive di storia, che non hanno, voglio dire, una storia meritevole di esser raccontata. Tuttavia vanno segnalate in blocco (specie per quel che riguarda l'appendice, dove si trovano le pagine più intensamente revisionate), perché su di esse grava la responsabilità di rendere attuale il discorso in esse iniziato; e di liberare altresì quel nocciolo di pensiero che forse contenevano sin dal principio, ma che troppe incertezze e troppi sottintesi e troppe esitazioni, rendevano invece opaco e scarso più di quanto (forse) non fosse. E del resto quanto particolarmente il saggio sul valore morale della pena fosse in sé opaco e greve, e quanto, per certi aspetti, rischiasse così di coinvolgere nella propria opacità anche i più trasparenti motivi speculativi delle «meditazioni», si può veder ora che, lasciato cadere molto di ciò

che in esso era assolutamente accidentale e, appunto, più opaco (come pensiero), il concetto di diritto come azione e quello di pena come azione di tutela giuridica, sono intervenuti, con più prudenza nelle meditazioni, con più insistenza nel saggio, a precisare la prospettiva di tutto il discorso – e ad indicare insomma in modo adeguato la sostanziale prospettiva critica (e storica) entro la quale il nocciolo di pensiero contenuto qui, potrà poi tentare gli sviluppi ulteriori che gli sono consentiti nell'ambito della considerazione del diritto come azione; e della pena come quella posizione tipica del diritto in cui e per cui l'ordinamento realizza la propria tutela, cioè la tutela (giuridica) di tutto ciò che «compendia», all'interno della sua stessa esperienza e quindi nella concreta realtà dell'esperienza e della vita. Ovvio per tanto che questi due concetti (il diritto come azione e la pena come azione di tutela giuridica) richiamino subito alla memoria alcuni nomi, ma è lecito tra questi isolare, come il più pertinente, quello di Carrara (questo Carrara che così fortemente «domina cultura, esperienza, principii», un «misto di profonda dottrina e di libera spontaneità»). Né può sfuggire allora l'importanza di questo così semplice e insieme così coinvolgente fare, dunque, il nome di un giurista impegnato e impegnativo come Carrara, e ciò per di più sotto il segno di un concetto fondamentale quale quello di tutela giuridica, se in esso si può indicare il punto di approdo di quella scuola classica italiana che pur viene indicata come un fondamentale momento della dottrina penale europea. Non può dunque esser taciuta, l'importanza di un nome, qui, se poi proprio sulla presenza di esso il discorso tentato cerca il varco per una sua più profonda e «moderna» giustificazione. Per una giustificazione profonda e soprattutto «moderna» l'aggettivo è intenzionale, giustificazione pertanto la quale, mi pare, dovrebbe esser sempre più «tentata» ripren-

dendo il discorso proprio dal punto esatto cui lo aveva condotto un Carrara e dove poi è stato lasciato cadere con troppa leggerezza, forse per mera disattenzione al fatto che di lì nasce una «morale giuridica» più che idonea a dare un fondamento a quella democrazia penale che dovrebbe definire, s'intende dall'interno, la concreta posizione etica di un ordinamento tutto coerente con le vitali e profonde ragioni della nostra cultura; di un ordinamento profondamente e definitivamente coerente voglio dire con tutti i principi della civiltà di cui, nella sua storia, vive tutta la storia – di un ordinamento che realizzando nelle proprie posizioni concrete un'effettiva e concreta umanizzazione della pena, così scopre e realizza se stesso secondo l'uomo: secondo cioè la profonda verità che l'ordinamento porta dentro di sé, sin dalle sue prime posizioni e che ancora resta, per l'uomo vivo nella storia, una ben alta e ultima speranza¹.

A. P.
Sassari, S. Pietro,
maggio 1959

Nota all'Introduzione

¹ Nella sua prima edizione, il «Saggio sul valore morale della pena» era dedicato a mia Madre per il 46° anno del suo insegnamento: che fu, poi, l'ultimo della sua vita. È giusto estendere ora, in memoriam, la dedica di allora anche alle «Meditazioni», che pur sono un testo, un discorso nato da un'esperienza personale la cui sofferenza (mentre «la lotta dei viventi più infuriava») aveva gravato essenzialmente sulle sue spalle e sulle sue giornate; e che per questo appartengono in gran parte anche a lei, proprio per il dolore che l'esperienza da cui sono nate, le costò nel peso di tutta la sua vita («solo due mani, un volto, ma *quelle* mani e *quel* volto, il gesto d'una vita che non è un'altra ma se stessa»); ed anche perché, del resto, se quell'esperienza ha consentito queste meditazioni, moralmente e quindi intellettualmente finendo col costituire una occasione di pensiero e di vita, ciò è stato possibile, ancora una volta, proprio per come con l'alto esempio di tutta se stessa, aveva saputo insegnarci quell'amore a tutte le vicende che ti accadono, in cui consiste l'inizio di questa povera cosa che è la filosofia. La quale però solo allora davvero comincia a dar qualcosa, nell'atto stesso in cui comincia a rendersi conto di quanto la vita (anche la più ordinaria) è più importante e più vera di ogni meditazione che non realizzi con rapporto intimo concreto e costante con la vita, con l'uomo, quella «mischia» che la vita è per l'uomo in ogni suo giorno, con tutto il suo peso e il suo prezzo infinito.

Meditazioni sul regime penitenziario italiano

1. Uno degli insegnamenti più mirabili e umani di Marc'Aurelio è quello che ci avverte, in un colloquio diretto ed intimo, dell'assoluto dovere di «amare» sempre e «soltanto quelle vicende che a te accadono, quello che è tessuto insieme col filo stesso della tua vita». E infatti che cosa di più conveniente che amare le proprie vicende di un amore libero, per il quale le cose che ti sono accadute, le più dolorose e sofferte, e quindi più partecipate, mantengono in sé la prospettiva di un interesse superiore e più umano, come cioè in una considerazione davvero universale?

Ed amare le proprie vicende per tal modo, con sufficiente distacco, dentro una memoria liberata da ogni risentimento immediato e dalla deformazione implicita in una attenzione troppo tesa, o troppo legata alle circostanze più vistose e suggestive; amare la propria esperienza nella esperienza di ogni uomo e per conto di ogni uomo; questo in effetti mi pare il modo migliore di tener fede alla propria vicenda ed alla propria vocazione, di assolvere ad un dovere di uomo che nella memoria vigile e libera delle cose vissute, ritenga di riconoscere il segno di un avvenimento determinante nella storia stessa della propria vocazione.

Parole grosse, senza dubbio, ma che si dicono senza presunzione ed un po' anche a fatica, quasi per debito di lealtà anzitutto verso il lettore; e poi per porre al discorso un limite preciso, e nella confessione esplicita dell'impegno assunto, reso più operante e in qualche

modo più presente alla intenzione medesima del discorso.

Tanto è vero che, per tener fede all'impegno, cominceremo con l'evitare ogni riferimento a tutto ciò di eccezionale che caratterizza la vicenda carceraria quotidiana per virtù di iniziativa personale e quasi privata: il male che per personale responsabilità di un qualche uomo ne consegue, è, per quanto si sia, ampiamente riscattato dal bene che la virtù di altri uomini realizza con ammirevole e fortissima saggezza ed umanità.

Ma si dirà di quel male ufficiale che il sistema penitenziario italiano porta con sé nella propria struttura, male che né la perfidia di molti aggrava soverchiamente, né l'infinita bontà degli altri può attenuare quanto bisognerebbe. Sarà forse effetto del fatto che il sistema penitenziario italiano è un sistema essenzialmente misto; sarà il fatto che nessun atteggiamento di tutti quelli che esso assume di volta in volta, vi è condotto fino in fondo; fatto sì è che il nostro sistema carcerario è al lato affatto opposto di ogni concezione autenticamente morale della pena: autenticamente «morale» cioè effettivamente giuridica, intendendo come morale quella concezione della pena che è propriamente adeguata, cioè moralmente adeguata, a quella tipica, non minima ma tipica moralità del diritto che, per la pena, si definisce di solito nel sistema della tutela giuridica.

Questa inadeguatezza interiore della pena alla sua propria funzione e natura, infatti, è poi facilmente attestabile da chiunque in qualche modo ne abbia avuto e ne abbia esperienza effettiva, e da chiunque sulla base di quella esperienza ed alla luce di tutte le cose che si son potute vedere, abbia riletto o rilegga attentamente il testo del regolamento ancora vigente per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, le cui incongruenze ed ingenui-

tà, e la cui insufficienza difficilmente si potran cogliere in pienezza di significato se la lettura non sia soccorsa da quella particolare sensibilità che la viva esperienza consente, ove almeno a questo sia valsa, ad affinare una certa sensibilità umana al problema ed una sicura conoscenza del significato che parole norme ed articoli acquistano nella effettiva esecuzione penale, cioè là dove le parole, le norme e gli articoli che contano, acquistano un peso ed un valore che forse lo stesso legislatore non intese volere. E che in ogni caso non potè prevedere, (chi sa?), per il fatto che molte cose, se non tutte, difficilmente le potrà intendere, non che prevedere, chi non le prova; e non ne abbia quindi esperienza dentro di sé, con scienza esatta e diretta.

Altro è, per intenderci, conoscere la pena e misurarne la natura in sede astratta e dal di fuori; altro, ben altro!, conoscerla come può conoscerla e la conosce il suo cosiddetto soggetto passivo: ovvero siccome può conoscerla, e la conosce, quel solo «testimone» della pena che è, in concreto, il punito: esclusivo soggetto, insomma, per il quale veramente la pena è pena e che per ciò è anche il solo soggetto autorizzato a veramente conoscere la pena come pena. Cioè la pena come mondo particolarissimo e, come mondo, vissuta: giacché anche se questo è difficile da comprendersi (e d'altra parte sul principio non credo che ciò possa dirsi in modo molto più chiaro), questo è tuttavia ciò che ora si deve soprattutto comprendere, perché il discorso sulla pena possa essere costruito su basi solide e con una prospettiva dentro la quale sia più facile e giustificato il giudizio finale e conclusivo: quel giudizio finale e conclusivo che la letteratura ha spesso colto e intuito, secondo la sua propria verità, così proponendolo alla nostra attenzione, ed alla nostra coscienza, nella misura importantissima

in cui le è riuscito, a volte, di vedere e penetrare nel profondo quel mondo del sottosuolo che la pena è a se medesima, e che la pena anzi così effettivamente è, che fuori di esso non può più essere colta nel suo significato morale e profondo, cioè in quella sua originaria e profonda umanità nella quale vive e consuma la sua propria realtà.

2. Siamo disposti, fosse anche solo per ragioni di natura polemica, a far nostro tutto il pessimismo, che in realtà è di altri, non nostro, nei confronti del reo; e siamo disposti ad ammettere che la incorreggibilità naturale del reo renda puramente ipotetica la considerazione della pena come emenda; e sia quindi argomento sufficiente a svalORIZZARE in toto la natura pedagogica (e morale) della pena medesima: natura pedagogica (e morale) della pena che non è tuttavia smentita, anzi!, da quelle stesse dottrine – e pensiamo per averne un soccorso più valido a talune pagine esemplari e assai precise di Carrara –, da quelle stesse dottrine, riprendo, che pur rifiutando di definire la pena come emenda, ne recuperano però il senso (pedagogico e morale) proprio attraverso il concetto di tutela giuridica, da questo concetto derivando poi la natura pedagogica e morale della pena stessa come sviluppo cioè necessario della sua natura e posizione giuridica, della sua stessa essenza giuridica.

Almeno in termini di esperienza comune (e qui l'intonazione qualificativa dell'aggettivo non pretende di aver altro significato che statistico) può ben darsi che tale atteggiamento si possa sostenere. Ma difficilmente intenderemo, ciò nonostante, l'abbandono immediato di ogni tentativo inteso a realizzare, sul piano dell'esecuzione, questo fine pedagogico della pena, che potrà anche essere considerato tutt'affatto secondario, ma

che anche considerato come secondario, non per ciò ci parrà meno pertinente.

Vorrei dire soprattutto che per quanto faccia, non mi riesce di vedere nell'accantonamento della dottrina della pena come pedagogia della libertà, alcunché di utile, di pratico, specie là dove mi accada di considerare le disastrose conseguenze morali di una pena applicata senza alcuna speranza di riforma morale (dottrina che è poi, in concreto, gravissimamente compromessa dal nessun impegno che il sistema vigente pone a realizzare quella finalità pedagogica); negata originariamente la funzione pedagogica della pena, è chiaro infatti che il sistema attuale dell'esecuzione penale è per sé assolutamente privo di titoli sufficienti a qualificare pedagogicamente l'esperienza propria. Salvo che il discorso non si accetti interamente rovesciato, come si cercherà di vedere attraverso l'esercizio diretto della memoria più criticamente vigile.

3. Abbiamo detto che l'attuale sistema di esecuzione penale non può essere giudicato se anzitutto la pena non venga conosciuta in se medesima come segno determinante di un mondo ben determinato ed individuato.

Per giungere a tanto è però essenziale richiamare alla memoria quella prima impressione della pena che è strettamente legata alla primissima impressione del carcere, impressione quasi fisica e, in certo senso, di una tale purezza e di una tale forza spirituale, che nessun tempo potrà valere ad attenuarne poi l'estrema evidenza. Molte cose di tutta la vita successiva potranno stemperarsi, perdere di precisione; non però le cose legate a quell'ora brevissima che tutti i sensi custodiscono intatta, ed entro contorni così assoluti, da far insor-

gere persino il sospetto di una costruzione letteraria misurata sin nei particolari più minuti.

Ed è, in effetti, il sospetto di questa possibile e tentante letteratura che costringe assai spesso a sospendere il discorso sul limite, e ne preclude l'ulteriore svolgimento, quasi per una sorta di comprensibile gelosia, e per timore che, nel racconto, quella conservata purezza di memoria non possa a meno di essere contaminata, e quasi attenuata prima dal sospetto, e poi dalla paura della eccessiva effusione sentimentale, non forse disutile, ma certamente di una intimità difficilmente valicabile, di una memoria troppo custodita perché possa farsene un uso pubblico ed una totale confessione. Però un punto almeno deve essere portato in chiaro, anche di quel momento e del suo decisivo riflesso psicologico.

Ora, dicevo, la prima impressione a cui si va incontro, appena varcata la porta di un carcere, e forse più, appena si acquista il senso fisico di quella soglia varcata (una porta che ti si chiude alle spalle, siamo d'accordo che può sembrare letteratura, ma le cose stanno in questi termini; un odore tutto nuovo; la totale assenza del colore che caratterizza l'ambiente; l'infinito silenzio di certe ore o lo spicco che per quel silenzio acquista ogni suono, ogni voce) – la prima impressione a cui si va incontro è dunque questa: di essere di fronte ad una specie di sorda fatalità, ad un fatto da accettare quale si presenta per non esserne ulteriormente travolti e potergli resistere quanto è necessario, e all'occorrenza quanto è lecito.

Tutto il mondo, non solo il mondo del carcere ma tutto il mondo, letteralmente, si chiude tra parentesi: un tempo di vita fissato per l'eternità, in cui successivamente si scorgerà, anche dove più somigliante alla morte, una profondissima e vivissima umanità decisa a non

morire, costi quel che costi, e così tanto più profonda, viva ed umana, quanto più vigorosamente impegnata in questo suo combattimento mortale per una qualche vita, in questa ferma decisione di resistere alla nuova condizione in cui a poco a poco si sente presa. E da cui si lascia prendere per un calcolo non privo di fondamento e di ragioni, in cui i dati del problema possono mutare di continuo, senza che il risultato finale e la determinazione del primo atteggiamento possano essere essenzialmente modificati. Una volta che il carcere e il mondo della pena si presentino come fatto ineluttabile appena che la soglia ne sia stata varcata, che cosa di più facile che accettarlo per come è?

Modificarlo non è più possibile, ed evitarlo nemmeno. Ed ecco che già in sede di carcere preventivo, il segno di un tale atteggiamento appare in assoluta evidenza: venirne fuori è aspirazione comune, e tutto ciò che può essere posto in essere per la realizzazione di tale fine, si capisce che venga posto in essere senza troppo scrupolo, per quanto è possibile senza risparmio di mezzi. Ma anche in sede di carcere preventivo ciò non riguarda minimamente la vita quotidiana del detenuto dentro il carcere, vita che continua per suo conto, con quella psicologia della resistenza e della accettazione (sia pur provvisoria) che si diceva avanti.

Ed è anche sintomatico, per intendere l'estensione di tale preoccupazione, tener presente la seguente circostanza: la fatica pedagogica a cui il vecchio detenuto va incontro spontaneamente per confortare il nuovo detenuto alla disposizione d'animo necessaria per accettare serenamente la quotidiana realtà del carcere. Azione pedagogica, dunque, già espressione di una solidarietà tipica e, si potrebbe aggiungere, persino provveduta di una *tecnica retorica* assai progredita e persuasiva, e

quindi di un dizionario in prevalenza immaginifico, e però di straordinaria efficacia, la cui nota saliente è data dallo sforzo che vi appare inteso alla massima minimizzazione della esperienza carceraria, sia sul piano morale (un fatto come un altro) che, per intenderci, sul piano estetico (le risorse dell'umorismo assumono dentro il carcere, valore quasi salvifico: portano in sé il segno di un'amarezza infinita, ma depotenziata in massimo grado e quasi volta nel nulla. Tra il '44 il '45, quando per le note vicende storiche il problema alimentare carcerario giunse a punte spaventevoli, il vitto fu insieme oggetto e occasione di un dizionario spassosissimo: è per me affatto certo che se le situazioni disciplinari conseguenti a quel livello alimentare furono facilmente superate, è per merito di quelle risorse d'umorismo di cui una natura veramente provvida pare aver dotato ogni detenuto!).

Ma dicevamo che la prima impressione a cui va incontro ogni esperienza carceraria è quella di un mondo chiuso tra parentesi, di un fatto di vita che bisogna ormai accettare, perché veramente la vita non ne sia travolta definitivamente, perché in sostanza la parentesi entro la quale provvisoriamente il mondo s'è venuto chiudendo, non perda il senso di provvisorietà che gli è proprio e si trasformi, per una progressiva estensione e dilatazione interiore, nel suo opposto. Cioè in un mondo assoluto rispetto e contro al quale non c'è altro mondo se non fittizio, sbiadito e totalmente privo di colore, incommensurabilmente ricco di occasioni proibite, ma appunto per ciò infinitamente ricco di possibilità¹.

4. In effetti c'è alla base di tutti questi rilievi e degli altri che seguiranno la seguente convinzione: che il siste-

ma carcerario vigente ha perduto di vista non già la generica umanità del detenuto; sì, e con più gravi conseguenze, il fatto addirittura ovvio che pure il detenuto è destinato, dalla stessa natura provvisoria della pena, alla riconquista della libertà.

E che questa destinazione ultima del detenuto sia costantemente dimenticata o non consapevolmente meditata dal sistema carcerario vigente, è attestato con tutti i crismi della ufficialità, dall'art. 188 del regolamento che limita l'azione esortativa finale al periodo classificato come isolamento del liberando, appunto «per esortarlo a far buon uso della libertà che sta per recuperare»; esortazione, tuttavia, che in pratica ha o meglio avrebbe persino del risibile (se cioè non fosse occasione di infinita tristezza) ove si voglia tener presente l'eccessiva pretesa di realizzare in un mese di puro verbalismo tutto ciò che il complessivo periodo della pena non ha voluto realizzare. Per non dire, poi, della più che eccessiva pretesa di restituire con un mese di parole e parole e parole, tutto ciò che la precedente rigidità carceraria aveva sistematicamente cercato di obnubilare, impedendo con ogni forza e con rigore sistematico, proprio quei contatti e quella memoria sociale che nel brevissimo volger di un tempo ultimo si vorrebbero reintegrare al positivo.

Basti riferirsi alla estrema barbarie della limitazione quantitativa della corrispondenza di cui all'art. 104², per intendere quanto forte sia lo sforzo del sistema penitenziario vigente per realizzare il totale isolamento del detenuto dal mondo a cui dovrà essere restituito un giorno o l'altro. Ora, si badi, questo sradicamento di un mondo dall'altro; questa estensione senza limite della opposizione essenziale della così detta società civile al carcere, ovvero, al mondo della pena, potrà essere va-

riamente giudicata, sia che si voglia giustificare o meno, ma non può non essere avvertita come veramente originaria ed assolutamente voluta.

Il sistema penale normale non riesce ad uscire (perché veramente non vuole uscirne) dalla concezione esclusiva della pena come vendetta; e soprattutto non vuole e non può uscire dal pessimismo assoluto che caratterizza, una volta per tutte, l'atteggiamento fondamentalmente manicheo dei cosiddetti buoni nei confronti dell'altrui male. Il carattere antisociale del reato e la presunta assoluta antisocialità del reo, finiscono con lo stabilire, di norma, un incolmabile abisso, e circondare il mondo carcerario di una atmosfera tutta particolare, quasi mitologica, che è già di per sé, nella stessa sproporzione dei suoi toni essenziali, non solo totalmente falsa ma anche totalmente falsante. Il destino dell'uomo è al di qua di ogni possibilità di speranza: gli insegnamenti, direi gli avvertimenti più preziosi del pensiero contemporaneo (per non dire gli insegnamenti e i più mirabili avvertimenti evangelici) appaiono piuttosto accolti intellettualisticamente, che non praticamente attestati e lealmente testimoniati.

Ma per tornare al caso della corrispondenza, mi pare sia il tempo di fare anzitutto una considerazione di fatto. Ed è questa: per il detenuto, poter scrivere a qualcuno è sempre, o almeno lo è normalmente, un avvenimento di primaria importanza. Se gli agenti di custodia preposti alla disciplina dell'ora settimanale destinata alla scritturazione, fossero attenti umanamente al *tono* morale di quell'ora, potrebbero facilmente, o più facilmente di quel che non accada, riconoscere l'uomo anche nel detenuto; potrebbero più facilmente dire a se stessi un qualche «*ecce homo*», e sulla base di quel riconoscimento operare meglio di

quanto normalmente operino (per ignoranza, più che per intrinseca cattiveria).

Ma credo anche che il personale dirigente, più capace di attenzione morale come si suppone che sia rispetto al personale di semplice custodia, se osservasse la frequenza con cui il detenuto domanda o cerca di domandare l'autorizzazione ad una lettera straordinaria; e se censurasse la corrispondenza con mentalità meno burocratica e con più umana sensibilità, potrebbe almeno rendersi conto della inestimabile ricchezza del materiale di osservazione e di comprensione che gli viene così offerta.

Ed in effetti io credo che dentro una intelligente didattica della esecuzione penale, la corrispondenza potrebbe meritatamente prender il posto che è proprio del gioco, per esempio, nella pedagogia e nella didattica di un Froebel, a patto che essa sia, in quella didattica e per quella didattica, piuttosto incoraggiata e tutelata in tutte le sue manifestazioni massimamente spontanee, che limitata nel quanto, e nello spirito osservata solo sul piano di una mera disciplina burocratica. La quale, per come oggi è configurata, non ha altro effetto che quello di separare ancora mondo da mondo, compromettendo oltre il lecito, la possibilità di un'ultima «comunicazione» moralmente positiva. E la cosa non è priva di gravità.

5. Riferiremo, pertanto, ancora a titolo esemplificativo, alcune osservazioni che ebbimo modo di fare sulla assistenza religiosa e sull'organizzazione del lavoro negli stabilimenti di pena: e ci sospinge a isolare ed a considerare particolarmente questi due temi, la certezza di essere di fronte a due potentissimi strumenti di autentica rigenerazione interiore, siccome, si prenda il lavoro,

l'orientamento complessivo della pedagogia contemporanea più attentamente sperimentata, ha messo e mette in luce sempre più vivida.

Ma perché, allora, l'assistenza religiosa e l'obbligo del lavoro, non danno, proprio dove dovrebbero maggiormente operare, i risultati che pur se ne potrebbero e forse dovrebbero attendere?

E sottolineo il «dovrebbero», come la parola che meglio sopporta la responsabilità di reggere su di sé tutto il discorso implicito nell'interrogativo; il quale per virtù di questo «dovrebbero», introdotto intenzionalmente nella struttura del periodo, vuole ora rilevare che le implicazioni pedagogiche della pena rendono più significanti sia il valore educativo della esperienza religiosa (come riforma interiore, ovvero reintegrazione del soggetto a se medesimo); e sia lavoro, che del resto è già per se stesso pena. Ma «dovrebbero» e «potrebbero» allora, e «dovrebbero», per dire come però la situazione obiettiva renda «più» necessario ancora, se si potesse dire, lo sviluppo pedagogico dell'esperienza religiosa e del lavoro (come riforma del proprio rapporto alle cose: il lavoro come atteggiamento morale di fronte alla realtà); e «potrebbero», per dire come la stessa situazione psicologica nella quale quell'esperienza interiore e questo esercizio attivo del lavoro rendano in qualche modo più ricca di possibilità effettive ogni azione rigeneratrice (almeno nei limiti in cui un'educazione è possibile), per i fermenti che quasi naturalmente reca nell'atteggiamento iniziale che il soggetto non può non assumere o magari vorrebbe assumere nei suoi propri confronti di fronte alla esperienza della pena. La quale, a dir brevemente, per essere questa occasione, e in ogni modo questa disciplina, anche interiore, che dovrebbe o almeno potrebbe anche essere, non ha bisogno che di

essere se stessa, sino in fondo: non di essere per così dire indebolita e stemperata, ma giustificata dall'interno appunto come pena (= come sofferenza), ma allora come una pena (= come una sofferenza) che non escluda da sé la possibilità di essere e di pensarsi come azione altresì rigeneratrice; e come tale come una azione giuridicamente definita, nella sua natura originaria e «fondamentale», epperò anche pedagogicamente (cioè moralmente) operante – ciò che la pena recherà e scoprirà in se medesima appena avrà preso a pensare in termini giuridicamente moderni il problema della propria natura giuridica e della propria funzione, il problema cioè della sua propria ragion d'essere e della sua idoneità ad essere pensata umanamente, secondo tutto ciò che l'avverbio – da Vico in poi – reca seco e consente di includere nel discorso.

Ma riprendiamo il filo del discorso interrotto con qualche accenno in tema anzitutto di esperienza religiosa. C'è una particolare condizione psicologica, nel carcerato, e ne abbiamo fatto cenno in linea generale, per cui se gli matura dentro un'ansia spirituale più accentuata che di solito, il minimo che possa capitargli è di portarsela dietro in un interminabile esame di coscienza, per timore di dover poi ammettere – ritrovata che abbia la propria intimità autentica – che si era trattato di una generica influenza ambientale, di un inesperto timore o di una tentata evasione sentimentale.

Ed ho detto che questo è il minimo. Più comune è vedere (e la statistica potrebbe offrire punte altissime) rispetto alla eccezionale e spesso suggestiva commozione di occasioni rarissime, tutte le prudenze, le cautele, i calcoli che accompagnano la vita religiosa normale, calcoli, naturalmente cautele e prudenze per lo più ignorate e che per lo più il detenuto a sua volta pone in esse-

re inconsapevolmente; ma che insomma hanno una comune origine: la impossibilità di distinguere nella persona del Cappellano, il sacerdote dal funzionario. Ed anche qui non sarà male tornare a riferirsi al tempo iniziale della pena che è sempre quello moralmente più significativo, drammatico e straordinariamente umano.

Ora, il primo tempo della pena è, si sa, periodo di assoluta solitudine e di stretto isolamento. Ed ecco che in periodo di isolamento, qualunque ne sia la ragione, il Cappellano è la sola persona che il detenuto vede con una certa frequenza; e dirò, con assoluta certezza, che è la persona che sul principio si vede con più simpatia. Si ha l'impressione che a questo visitatore eccezionale (e la parola è usata con molte intenzioni) si possa parlare in modo diretto.

Dico «si possa parlare» proprio nel senso precisato da un personaggio non marginale nella storia della letteratura contemporanea, come la Temple di Faulkner, in *Requiem per una monaca* quando avverte, nel profondo della sua esperienza («e immagina domani e domani, e poi nessuno in attesa per perdonarmi») l'importanza di un fatto così semplice ed ordinario – quando si dà – come il parlare: come il fatto straordinario del poter parlare («qualcuno con cui parlare, come pare che tutti abbiano bisogno di avere, siamo costretti ad avere, non possiamo fare a meno d'avere, non qualcuno che faccia conversazione e neanche che sia d'accordo, ma che si limiti a tacere e ascoltare»).

L'abitudine storica dei popoli cattolici all'idea della confessione cristiana; l'eccezionalità dell'abito (che in carcere fa veramente il monaco; o almeno contribuisce a farlo); la stranezza del mestiere (e per quanto l'espressione suoni abusiva e inesatta non mi riesce di sostituirla); quasi la irrazionalità della vocazione che lo distin-

gue da ogni altro uomo; tutto ciò fa sì che con il Cappellano si pensi di poter discorrere in piena serenità d'animo.

Ma c'è nel clima del carcere un altro fatto misteriosissimo da registrare: la facilità con cui, per tradizione orale, si apprende a conoscere l'ordinamento giuridico dello Stato italiano: numero per numero, tutto il codice penale, quello di procedura, infine il regolamento degli istituti di pena, costituiscono oggetto di un sapere empirico sin che si vuole e privo di dottrina, ma sul piano che conta di un sapere assolutamente certo. Ma certo, per di più, proprio nel senso che conosciuto sul piano certissimo dell'esperienza comune (dove le cose davvero si chiamano col proprio nome e sono quel poco o quel molto, quel nulla o quel tutto che sono e cui ogni volta di fatto si congiunge ogni nostro «tardo» ma reale motivo) – di questa esperienza immediata e implacabile che qui ben si può dire comune, per come realizza, nella puntualità delle singole posizioni, tutta l'esperienza in cui questo «mondo» si realizza a sua volta come comunità, come esperienza davvero comune: e quindi davvero «accomunante».

Anche il mondo del carcere, questa comunità che è il mondo del carcere, ha il suo *noi*, è anzi un vero e proprio *noi*, un mondo, per questo, affatto chiuso ed impenetrabile, profondo e segreto, spesso appunto sotterraneo; ed è anche per questo che ogni conoscenza acquisita da ogni suo membro è una conoscenza acquisita da tutta la comunità, diventa subito un dato assoluto nell'organizzazione «intellettuale» dell'esperienza comune, del patrimonio di conoscenze e di atteggiamenti che costituiscono la «cultura» del *noi*: di questo tipico «noi» che è il mondo della pena, la massiccia, concreta, visibile e dolorosa realtà del mondo della pena. Questo

mondo, dunque, conosce in ogni suo uomo e per ogni suo uomo (e questo reciproco appartenersi, questo sentirsi uomini di uno stesso destino, giusti e ingiusti, che qui fa il noi, appunto) – conosce, voglio dire, tutto ciò che gli occorre per essere se stesso, tutto ciò che gli occorre per vivere la vita – la sola – che gli appartiene: la vita che è la sua; e questa conoscenza è, diciamo, una conoscenza che si realizza nelle cose (esperienza immediata), di qua, o di là, a seconda, delle parole dietro le quali a volte le cose tentano di nascondersi, una conoscenza tanto più vicina alla verità – alla verità della vendetta che si cela dietro un concetto assai equivoco di pena come pura retribuzione – in quanto è la conoscenza diretta che ogni uomo ha, della propria esperienza, ma per conto di tutto il mondo che egli è, di tutto il mondo che appartiene a lui nella stessa misura in cui egli medesimo gli appartiene (che è poi l'ultimo modo che qui ha di appartenersi, di riscattarsi dall'opaco grigiore in cui gli altri tentano giorno per giorno d'immergerlo). E allora ecco per questo modo così diretto e proprio di conoscere la realtà effettiva del mondo nel quale la pena si consuma (*amara oscurità che discende su chi resta?*), ecco allora tutta questa realtà che le parole di un regolamento costruiscono in un certo modo, acquistare un significato a volte estremamente contraddittorio ma per ciò non meno vero (anzi!); ed ecco allora, ecco ancora, il senso nuovo che dentro questo sapere, dentro questo conoscere il regolamento che non è più il regolamento, acquista per esempio anche il famoso art. 49. Ed ecco allora improvvisamente, nella figura del Cappellano cominciare ad intravedersi, oltre il Sacerdote, il funzionario: forse, sì, più benevolo di tutti gli altri, ma insomma contaminato dalla burocrazia; e il fatto è di estremo interesse.

E sarà forse anche questa una posizione equivoca derivante dalla somma di equivoci in cui troppo spesso si atteggiano i rapporti intercorrenti tra Stato e Chiesa quando venga meno, proprio all'interno di tali rapporti, quella dialettica vivificante che è la sola che possa, anche sul piano della chiarezza istituzionale, salvare in termini propri l'esperienza della Chiesa e l'esperienza dello Stato, consentendo altresì al Sacerdote che compare in carcere in veste di Cappellano di essere tuttavia se stesso sino in fondo, solo quel se stesso che deve essere e che del resto il detenuto vuole che egli sia, quell'uomo capace di ascoltare (e di tacere!) di cui nel profondo sente tuttavia un'infinita nostalgia e comunque un'urgenza assoluta. Una nostalgia tanto più profonda ed un'urgenza tanto più assoluta in quanto appunto ciò che il detenuto attende dal Cappellano non è tanto l'assoluzione dei propri peccati, quanto un gesto di solidarietà, un segno di commozione fraterna e disinteressata in cui egli possa cogliere ciò che più gli occorre: il riconoscimento della sua umanità, del suo essere uomo, seppure in una eccezionalissima condizione, e – se non altro – una qualche sospensione del giudizio, un non essere giudicato che dopotutto rischia di essere il tutto che un uomo immerso totalmente nel giudizio comincia a chiedere, o può solo chiedere per il principio della sua stessa salvezza, per ricominciare a sentirsi uomo: a potersi pensare uomo nella speranza di poter essere – domani – pensato uomo.

Ma proprio ciò che attende dal Cappellano, il detenuto non ha più né la forza né il coraggio di attenderlo dal funzionario; ed è così che un dialogo che avrebbe potuto avere altissimo valore spirituale e morale si stempera nell'ordinario, perde di efficacia e di significato specifico, entra in una impenetrabile zona grigia di

sospetto e di distacco e infine di assoluta indifferenza da cui non si potrà mai liberare, con mezzi ordinari. Ed una preziosissima occasione di liberissimo esame di coscienza e effettiva comunicazione, viene meno, e una ben felice possibilità di rompere la parentesi entro la quale il mondo della pena si viene sempre più inserendo, precipita nel nulla: la stessa attitudine al combattimento, che caratterizza quel mondo (la posizione di quel *noi* e, in quel *noi*, dell'*io*) finisce col prevalere anche in questo settore, mentre il mondo della pena, e l'uomo pur ancora vivo che vi è dentro, diventano un mondo sempre più chiuso, con sempre più rare possibilità di nuova apertura.

Ed è infatti a questo punto che nella memoria critica di un'amarissima esperienza, sorge profonda nostalgia dell'infinita possibilità di successo che senza dubbio avrebbe un'assistenza spirituale assolutamente sburocratizzata e, per converso, restituita alla sua genuina essenza spirituale, o addirittura, nel limite di un'azione cristianamente qualificata, restituita alla sua originaria essenza evangelica. Dove, si badi, una qualificazione evangelica e cristiana dell'azione spirituale nel mondo della pena, non impegna nella sua intenzione generale un'accezione strettamente confessionale, se si limita a sottolineare il valore che nel mondo della pena potrebbe avere un determinato atteggiamento morale nei confronti del peccatore, ed inoltre agli effetti del potenziamento massimo di quel terreno sul quale unicamente una pena che si presume di natura morale, potrebbe riacquistare valore di pena.

Né diverso, alla lunga, può risultare il discorso sul lavoro. Anche il lavoro ha perduto nella vita carceraria odierna il significato di *pena* in senso stretto, siamo d'accordo, ma neppure il lavoro è riuscito ad acquista-

re alcun significato morale o valore pedagogico – e la cosa è tanto più destinata ad apparir grave se si pensi alla infinita retorica del mondo moderno sull'argomento ed alla importanza che nei moderni sistemi pedagogici il lavoro è venuto via via acquistando, come già si è notato.

Per il detenuto il lavoro è null'altro che occasione di evasione quotidiana alla estenuante monotonia della cella; o è, al massimo, minima possibilità di guadagno e quindi occasione economica alla soddisfazione obbligata di un qualche bisogno appunto economico. Né può essere diversamente, a termini di regolamento, una volta che il lavoro carcerario è posto in essere, nel vigente sistema penitenziario, con esclusivo intento economico, come si rileva dalla lettura del cap. VIII del Regolamento in vigore, e siccome si riconosce subito, nello stesso dizionario usato, per es., dalla Relazione Grandi non ancora scaduta, nonostante il nuovo regime politico e istituzionale, alla legge del 3 luglio 1942, n. 971.

E si veda in quel testo la impostazione del problema: «L'azienda carceraria industriale (...) realizza attualmente una produzione che è assai al di sotto del grado di efficacia che essa ha raggiunto. Ora, esclusa la possibilità di una dannosa concorrenza all'industria libera, è apparso utile (...) sfruttare in pieno tale efficienza» – dove, se non si va errati, la destinazione originaria ed assoluta del lavoro carcerario ad un piano meramente economico ed utilitaristico, appare in tutta evidenza né ha bisogno di una ulteriore sottolineatura. Salvo, naturalmente, che per riscontrare l'assoluta illegittimità di pretendere d'assumere la comune esperienza conseguente al sistema penitenziario vigente come riprova della non validità pedagogica della pena. E del resto si veda ancora.

Il meno che si possa dire, per celebrare la dignità del lavoro ed il lavoro come diritto e come dovere di ogni uomo in quanto uomo, è che il lavoro è liberazione dal bisogno; per chi lavora in quanto lavora, e sul piano di una più vasta considerazione morale, per tutti coloro che siano legati a chi lavora e produce, da un vincolo comunque effettivo e concreto di spirituale e morale solidarietà.

Ora è per me estremamente sintomatico il fatto che l'assistenza alla propria famiglia, in quanto abbisognavole di aiuto e solidarietà, sia riconosciuta come dovere di ogni uomo in quanto uomo, mentre al detenuto è riconosciuta solo come diritto e come premio conseguente alla qualifica di buono (art. 151), dove mi pare ci sia ancora da sottolineare almeno il totale rovesciamento del rapporto logico che in posizione più corretta dovrebbe porre, semmai, la manifestata solidarietà familiare e l'espresso desiderio di soccorrere e sussidiare la propria famiglia magari con sacrificio di sé, quale uno dei fondamentali elementi proprio per la stessa attribuzione della cosiddetta qualifica di buono.

6. Si potrebbe naturalmente andare avanti, si potrebbero esaminare molti altri aspetti dell'attuale sistema punitivo, nel momento culminante della esecuzione, con riferimento particolare, per es., al problema della individualizzazione, alla carenza istituzionale dell'istruzione civile, com'è prevista e praticata, alla marginalità dell'azione del Patronato, problemi in fondo strettamente e rigorosamente connessi, e nelle attuali soluzioni ufficiali, caratterizzati anche da una comune costante, facilmente riducibile, nei termini già denunciati a vario proposito. Governerà invece andare più a fondo, tentare direttamente un discorso conclusivo: che potrebbe

essere utilmente offerto dalla questione del riadattamento sociale – argomento largamente presente, come si vedrà, allo spirito di tutto il discorso.

E cominciamo anche qui con una notazione di fatto. Gli istituti destinati al riadattamento dei condannati entrano nella mitologia del mondo normale della pena con una fisionomia propria: intanto, costituiscono oggetto di un rispetto davvero eccezionale e, se ho ben veduto, di un interesse fuori del comune. Ma il doloroso è che se ne senta parlare come di un mondo a sé, come di un lontanissimo paradiso perduto: e qui, chi ben veda, in questa forma di nostalgia improduttiva, il mondo della pena non fa altro che sottolineare l'ispirazione reale del legislatore. Il quale, collocando gli istituti di riadattamento tra quelli speciali e non ordinari, ha implicitamente dimostrato di non credere soverchiamente alla possibilità di un'azione effettiva, ordinaria e generale, di cosiddetta bonifica morale, forse anche perdendo di vista che la necessità di tentare dentro tutto il sistema penitenziario ordinario una tale azione di riadattamento discende direttamente (eccezion fatta per la condanna all'ergastolo, che giustamente ora è di nuovo venuta in discussione con tutto il carico e per tutto il carico dei problemi che pone dentro la già varia e complessa problematica giuridica, e così morale, della pena stessa), dal fatto – riprendo – che la pena, nella sua intenzione originaria e per la sua stessa temporalità e fatale provvisorietà, è *naturaliter* destinata a restituire il condannato alla società. E discende altresì dal fatto, data tale circostanza, che per una dottrina della pena come mera retribuzione e come mero istituto di sicurezza sociale, non perde alcunché ad integrarsi (sul piano esecutivo) alla dottrina della pena come emenda e liberazione dal male; tanto più che la stessa sicurezza so-

ziale ne risulterebbe profondamente e moralmente più tutelata e garantita.

Invece gli istituti di riadattamento sociale restano istituti speciali, confusi con tutti gli altri istituti speciali, ed assumono un carattere di eccezionalità non giustificabile ove si consideri che il riadattamento sociale, limitato come fine pertinente di un determinato istituto, è la negazione medesima del riadattamento come implicito fine della pena, considerata questa volta nella sua dinamica positiva; o semplicemente in quella sua concezione dinamica, aperta, dialettica – insomma – che, liberando il concetto o semplicemente il significato della pena dall'idea irrimediabilmente chiusa della difesa sociale, viene a sua volta recuperata, come si è ripetutamente accennato, dalla definizione che della pena dà per esempio il pensiero giuridico di Carrara – la pena come azione di tutela giuridica, non di difesa sociale, che vuol dire sempre di vendetta, appunto, dunque, come azione giuridica. Diritto, con ciò che significa, come azione (sia pure per una posizione tipica di questa tipica azione che è il diritto, infine, nelle sue posizioni concrete, effettive, vorrei dire, ultime).

Tanto è vero che quella distinzione, per tornare subito al discorso interrotto, che per sé svaluta esplicitamente tutti gli altri istituti di pena, normali e speciali, finisce con lo svalutare lo stesso istituto per il riadattamento sociale. Ancora una volta l'azione pedagogica della pena viene indirizzata piuttosto che dove più è necessario ed urgente indirizzarla, esattamente nella direzione opposta, in base ad un criterio di individuazione che è quanto meno sui generis. L'art. 31, l'art. 227 e l'art. 228 del Reg. in vigore, parlano un linguaggio estremamente chiaro ed adeguato alle intenzioni della società contemporanea.

Il fatto è che agli istituti di riadattamento sociale sono assegnati i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, i quali abbiano scontato un terzo della pena o, se recidivi, almeno a metà, e siano stati tuttavia costantemente classificati come buoni per tre anni e purché il rimanente della pena non superi gli otto anni; e che solo in questi stabilimenti, «il trattamento a cui sono sottoposti i condannati deve essere rivolto a consolidare e a far progredire in costoro le doti di socievolezza che già si manifestarono nei precedenti stabilimenti per preparare i condannati al ritorno alla vita libera».

Ma il fatto dunque sottolinea anche che ci troviamo di fronte a limitazioni assurde, talvolta contraddittorie, ma che nascono dalla svalutazione stessa della pena e del suo ordinamento morale e soprattutto dal radicale misconoscimento delle effettive possibilità della pena medesima; e diciamo possibilità, non doveri, per dire in definitiva un discorso che possa essere accolto anche dentro dottrine diversamente orientate, senza coinvolgere lo sviluppo di questa testimonianza, in una polemica affatto inopportuna alla sede. È difficile, però, non fare a meno di considerare che anche la specializzazione degli istituti di riadattamento sociale, confermando implicitamente l'atteggiamento generale del sistema penitenziario vigente, segna – attraverso una distinzione troppo sottile – un altro elemento determinante nella fisionomia del mondo della pena, indicando tra mondo e mondo un ulteriore elemento, che prima è di rottura, e poi di violenta opposizione. Anche questa discriminazione vale a stringere sempre più la parentesi che chiude il mondo della pena, di modo che questo, via via che acquista più chiara coscienza della propria posizione di fatto, viene estendendo i limiti

della prima accettazione in una reazione che par tendere a stemperarsi in circostanze più facili, mentre in realtà cresce verso toni di una violenza spaventevole (anche perché resa sempre meno appariscente, e quindi difficilmente prevedibile).

7. Questo sradicamento assoluto del mondo carcerario da ogni altro mondo è il dato più penoso di ogni esperienza carceraria. Abbandonato a se medesimo, e in se medesimo profondamente disperato, il mondo del carcere non ha alcuna possibilità di scelta: l'estenuante e grigia pesantezza dell'atmosfera diviene determinante di tutto un costume, di tutta una vita, insomma, dentro il cui clima morale anche le cose, i pensieri e gli atti più ingenui si trovano costretti ad invadere quotidianamente il campo della illegalità.

Con questa conseguenza necessaria: che anche l'illegalità diviene ineluttabilmente un comportamento necessitato, quindi perfettamente giustificato nelle condizioni di fatto in cui il detenuto è obbligato a tenere le proprie cose, a pensare, ad agire; così, anche questo tono di quotidiana illegalità diviene oggetto di una assuefazione assoluta che in fondo porta a compimento massimo quel conflitto di mondi opposti che si diceva avanti, per opera di una partecipazione soggettiva tanto più grave e compromettente quanto più suggestiva e tentante.

Né bisogna dimenticare che l'eccesso delle proibizioni, accentuando in massimo grado l'appiattimento del soggetto sulla terza persona, non può altro che determinare una reazione comprensibile ove si pensi alla resistenza morale della soggettività, come persuasione non retorica del soggetto; il quale, per quanto sia, e senza che alcuna proibizione possa impedirlo, è per la sua

stessa natura costretto alla edificazione di un mondo proprio, ad una vita che sia sua, che insomma egli possa sentire, vivere, edificare e proteggere come propria.

Le due essenziali dimensioni della persona, socialità ed intimità, gli sono l'una e l'altra preclusa: isolato, è troppo solo e del resto mai solo; nella vita in comune, almeno a termine dei regolamenti e della pratica quotidiana che usa farsene, non è mai solo ma è sempre troppo solo. Non può aver fiducia in nessuno perché nessuno ha più fiducia in lui; è quasi inutile che parli, perché nessuno è più disposto a ricevere le sue parole, salvo che a termine di regolamento egli non dica le sole parole che gli sono consentite; o che (contro il regolamento) altri vogliono che egli dica.

Vive per paradossi; e il paradossale è che non se ne renda conto: lentamente si trova costretto (parlo sempre del comune dei mortali, ed anche di me in quanto tale), a diffidare di ogni esigenza interiore, se anche queste esigenze interiori, più son forti, più appariranno sospette. Ed anche questo è un fenomeno, una manifestazione regolare della vita carceraria, anche se, come ogni regola, non è priva di eccezioni mirabili, tali per altro non solo da riempire l'animo di meraviglia, ma da incoraggiare addirittura il più fermo e vigoroso ottimismo sulla natura dell'uomo. (E qui giova aprire una parentesi. I casi di detenuti decisi a resistere alle suggestioni del carcere sono rarissimi; tuttavia individuarli è assai facile per come sono distaccati e distanti dal *mondo* che li stringe da ogni lato, e insieme per l'intensità con cui vi partecipano e soffrono, senza abbandoni, tuttavia, ed anzi proprio sul piano, per virtù di quel distacco, di una partecipazione assoluta e totale. Se restano affatto isolati, non è infatti per una solitudine sdegnosa: da ogni gesto, da ogni loro parola appare subito

che la pena è da essi accettata come pena, cioè su un piano squisitamente morale; ed appare subito evidente anche questo, che la loro accettazione è assoluta perché per essi la pena è già scontata, totalmente; vivono di futuro e di aspettativa, e tutta la loro vita si svolge oltre il carcere, nella memoria e nell'attesa, ed anche per ciò l'ambiente non ha nei loro confronti alcuna possibilità di presa. Li protegge e li difende intimamente una ferma capacità di giudizio, dentro il quale il passato è passato: è da dire che di fronte ad uomini così fatti la pena stessa svela sino in fondo il proprio paradosso?

Qui, in effetti, dove la pena è veramente tale, il paradossale è dato dal fatto che la pena medesima è quasi inutile – la pena esteriore, s'intende, se la sofferenza vera e propria è già nel delitto commesso: il quale è di natura tale per lo più da colpire i rei non meno che la vittima, tanto è vero che, a sentirli parlare, si vedrà che nella loro considerazione un'eguale pietà li accomuna alla propria vittima; e che essi per primi si considerano colpiti dalla stessa violenza che colpì l'altro. E se ne stanno chiusi in se medesimi perché l'orrore della propria pazzia, di quel momentaneo cedere all'odio e al risentimento non contenuto, li costringe ad aversi in orrore o almeno ad avere in orrore e ad odiare così una parte di sé, un giorno o un tempo della propria vita. E si riconoscono allora anche per il riserbo con cui parlano, per il nessun compiacimento che pongono al racconto della loro vicenda, quasi volessero e insieme non volessero dimenticare ciò che è stato e che ora, come tormentosa memoria, continua ad essere nel loro destino).

Se non che le eccezioni sono eccezioni e restano tali: confortano all'ottimismo sulla natura dell'uomo, ma in pari tempo accrescono l'amarezza della opposta e più quotidiana esperienza; non ripagano lo strazio di trop-

pa altra umanità, il doloroso smarrirsi di tante altre anime che dalla tristezza del destino non riescono a trovare altro che occasione di nuova morte. Soprattutto, e bisogna dirlo, non sono sufficienti a mettere in pace l'animo nostro, alla cui quiete non offrono che un alibi assai malcerto. Che importanza può avere infatti il constatare che alcuni almeno si salvano, se intanto per troppi altri non abbiamo saputo o voluto fare di più di quel nulla che abbiamo fatto? Dico: che importanza può aver ciò, per una mentalità spiritualmente non ancora impigrita e quindi ancora disposta a riconoscere tutto il male di cui è produttrice la nostra eccessiva pigrizia? – il male che così spesso il nostro non fare produce e determina e pone nella vita degli altri, questo non fare così spesso più empio, appunto, di ogni fare, per crudele che questo sia a sua volta in se medesimo?

Nessuna crudeltà, quel che pare, eguaglia la crudeltà implicita nella pigrizia, nel non fare, questa crudeltà che è il più doloroso ed empio abbandono di noi stessi al lato più triste, in fondo, più deluso ed avvilito del nostro carattere – nessuna crudeltà è più empia allora di tutta questa che è nel mondo in conseguenza della nostra pigrizia, di ogni nostro abbandono, di questa terribile, assoluta complicità che è la complicità involontaria del non fare. Ma abbiamo detto avanti che il sistema penitenziario italiano, all'atto pratico, appare un sistema essenzialmente misto, incapace di condurre ad interiore coerenza tutte le istanze che tenta di volta in volta – ed ora potremmo aggiungere che esso ha pure una sua costante unitaria in quell'atteggiamento di abbandono che caratterizza nel complesso il vigente sistema penitenziario e il fondamentale incerto scetticismo che lo caratterizza dall'interno.

Segno di pigrizia è infatti la limitazione quantitativa

della corrispondenza di cui si è detto; segno di pigrizia è l'organizzazione disciplinare in genere; pigrizia è l'indisposizione e l'ambiguità del sistema penitenziario nei confronti della considerazione stessa della pena che è assai mal qualificata, nell'esecuzione sia come retribuzione che come emenda, proprio per la sua incapacità di effettivamente risolversi in un sistema unitario, cioè coerente e adeguato, completo, di tutela giuridica; e si potrebbe continuare. Se però non valesse meglio, a questo punto, riprendere la descrizione diretta delle conseguenze a cui tutto ciò porta fatalmente, conseguenze, come vedremo, ricchissime di significato e di notevoli illuminazioni: sempre che il mondo della pena voglia essere veduto in una luce non falsata né falsante.

8. Ed ecco che ci troviamo di fronte ad un fenomeno che merita una considerazione particolare. Il distacco di un mondo dall'altro non è immediato, è il prodotto di un processo lunghissimo in cui si può notare anzitutto un progressivo passaggio dalla psicologia della accettazione di fatto, che è ancora attiva – però – alla psicologia della assuefazione, ovvero del totale cedimento del soggetto al costume generale dell'ambiente, la cui suggestione diventa sempre più forte quanto più la consuetudine quotidiana agevola la decomposizione di ogni originaria attitudine morale.

A parte le immancabili eccezioni, che sono destinate a rimanere entro i limiti già detti, bisogna tener presente che le risorse interiori del detenuto sono assai labili se prive di soccorso; bisogna soprattutto tener presente che all'origine di ogni reato, c'è una specie di assoluta incapacità di resistenza morale alla inclinazione della propria psicologia e del proprio temperamento, e soprattutto una disponibilità personale, una forma «radi-

cale» di abbandono, in cui si potrebbe individuare, io credo, una particolare incapacità di resistenza nei confronti delle condizioni di fatto su cui la suggestione del male trova una così facile presa ed una quasi certa possibilità d'azione.

Nessuna tentazione avrebbe in se medesima la forza necessaria per vincere, se in qualche modo il terreno non le fosse approntato da una certa debolezza interiore, da un qualche mancamento della persona morale, da un certo deficit della coscienza (si potrebbe dire della volontà, chiarendo però della volontà come moralità, e appunto per questo, si diceva, come coscienza).

E d'altra parte, in che cosa può mai consistere la forza di un determinato ambiente – di ogni ambiente – se non in una qualche carenza interiore dell'individuo, in una qualche disposizione di questo a lasciarsi vivere dai fatti, più che non a vivere i fatti come propri?

Uno dei dati di osservazione più costante, in carcere, è costituito dal fatto che non c'è reo che non riprovi per qualche modo, e in astratto, i reati degli altri, almeno sul principio, ed anche le proprie azioni in assoluto; ma non c'è reo disposto a riconoscere assolutamente parlando quella propria azione come effettivamente riprovevole o priva di giustificazione obiettiva: ed in effetti par che ci sia in ogni reo la convinzione radicatissima di un comportamento necessitato, voluto dalla legge esclusiva di una determinata serie di cose e di fatti indipendenti per altro dalla libera volontà personale. Al che noi alludiamo per dire, senza addentrarci oltre il lecito in altri problemi, l'estrema importanza che il condannato attribuisce alle condizioni obiettive della situazione in cui è stato costretto ad operare, o a non operare, e si spiega così anche l'enorme influenza che il mondo carcerario esercita sulla personalità del detenuto e il pas-

saggio lento, ma sempre più deciso, dalla fase della semplice accettazione di fatto alla fase della radicale assuefazione, attraverso un depotenziamento morale progressivo e senza limiti a cui per fatalità di destino, i più ingenui e quasi i più *puri* sono tragicamente esposti³.

L'assuefazione al mondo della pena si caratterizza come un movimento disperato (di resistenza senza speranza) che si estrinseca in concreto come un faticoso processo di intima eliminazione e insieme di presunto acquisto: alla base c'è (e l'abbiamo detto) una disponibilità interiore assai pronunciata come elemento strutturale della personalità, ma c'è anche un bisogno non meno marcato di inserimento in un mondo capace di accogliere, in buona o cattiva fede, ogni giustificazione di fatto come intrinsecamente buona, sufficiente e liberatoria. Il processo di tale assuefazione svela una straordinaria esigenza dell'individuo a darsi un volto comune (anche quando la pretesa vada oltre e tenti l'eccezionalità), a portarsi al livello di una qualche comunità, di un qualche mondo nel quale la vita sia facile per un incontro obiettivo e duraturo, dotato di leggi e costumi propri.

Ed è indubbiamente un fatto misteriosissimo e di una sconcertante profondità, questo processo per cui il soggetto della ribellione giunge ad accettare una disciplina violentissima e di indispensabile fermezza – ma credo che il mistero si possa intender meglio o almeno cominciare ad intendere se si pensi che questo stemperarsi nel comune non è altro che una prosecuzione della ribellione che ora si esprime attivamente, tuttavia, nell'accettazione passiva di un mondo nato dalla infinita gamma di tutte le ribellioni e che pertanto ha, nella ribellione, non solo la propria origine, sì la propria giustificazione e la propria legge.

Il farsi di *X* come *A* non implica formalmente una totale riforma di *X* in *A*, ma ha alla base il riscontro, più o meno accertato, della equazione originaria delle situazioni sia di *X* che di *A* (dove *X* rappresenta il momento individuale del rapporto nei confronti con *A* che rappresenta la situazione obiettiva e la legge ambiente del mondo della pena). Ora questa equazione che pone $X = A$ e che rappresenta in *A* un determinato aspetto di *X*, ed insomma un suo determinato incremento, qui si registra non per sottintendere nel rapporto tra *X* ed *A* un rapporto deterministicamente istituito, ma per rendere conto di un movimento spirituale meccanico sì, almeno entro certi limiti, alla caratteristica, di cui si può dire che è reso possibile in conseguenza di una effettiva carenza interiore e per una inclinazione psicologica, anche essa caratteristica del mondo carcerario. Di cui però non si acquisterà senso esatto se non riproponendo alla nostra attenzione l'impressione viva del primo contatto con la pena.

9. L'inizio psicologico della pena è dato da una specie di *consummatum est*, un disperato moto dell'anima in cui si inizia il passaggio dalla pura accettazione (che può avere un profondo valore morale, ed aprirsi per altro ad un atto di infinita speranza che nessuno poi dovrebbe poter distruggere, se come dice il poeta l'uomo riuscisse a «tardare» in esso) – dalla pura accettazione di fatto, riprendo, alla integrale assuefazione al fatto, passaggio altresì sottolineato da uno sviluppo estremo della disperazione, come fine di ogni speranza: l'inferno che si fa certo, appunto, e ben più che per una stagione! E di cui il mondo della pena non tarda a risentire. La sua attitudine al combattimento diventa anche per questo sempre più profonda, più segreta ma anche più cer-

ta: vive di sottintesi, si espande in una forma di odio contenuto che si intuisce bene solo in certe ore apparentemente più tranquille, ma tali in una atmosfera assurda che per evocarla bisognerebbe ripensare (molto liberamente) alle pagine più allucinate ed ossessive di una letteratura alla Kafka, dentro un processo di tutti contro tutti, che nessuna letteratura però potrà esprimere sino in fondo (e che nessuna letteratura infatti ha mai espresso sino in fondo).

Anche perché, alla superficie, i rapporti quotidiani son quelli che sono: sono carichi di menzogna, di ipocrisia, di freddo calcolo, ma fuori della superficie (e anche dentro quella menzogna quotidiana e quella abituale ipocrisia, freddamente calcolata e controllata) sono animati da un risentimento totale in cui ogni forma di società è integralmente coinvolta. Fatti della gravità dell'eccidio avvenuto nella casa penale di Alghero nel novembre del 1945 sono per se stessi affatto indecifrabili, se non si vedano nella luce di questo distacco del mondo della pena da ogni altro mondo, e nel freddo e disperato odio che il sistema penitenziario vigente incoraggia, costringendolo a chiudersi sempre più in una irrazionalità cieca e disperata⁴.

Ma fatti di quella natura non si intendono nel loro significato se non si ha il coraggio di assumerli come illuminanti, a loro volta, di tutto un atteggiamento che la superficie delle cose non lascia trasparire, ma che questi improvvisi ritorni di bestialità svelano nella loro drammatica irrazionalità e in tutta la loro pazza disperazione. Dove, però, aggettivi e sostantivi in uso non vogliono avere intenzione di assoluto giudizio, ma solo raccontare altre cose vissute, un clima a suo tempo sofferto sino allo spasimo; ché, se quelle parole volessero essere portate sul piano del giudizio, allora, per debito

di lealtà, bisognerebbe avvertire che, nella intenzione di chi scrive, il giudizio riguarda non solo quel gruppo di ergastolani infuriati ed impazziti che furono protagonisti di tanta strage; sì tutto il sistema carcerario vigente che, sul piano in cui veramente ha senso parlarne, ha pur la sua buona parte di responsabilità morale in quella furia scatenata e in quella così disperata crudeltà: di fronte alla quale non resta altro che invocare l'infinita misericordia di Dio su tutto e su tutti.

10. Anche la furia è un segno dell'ambiente, di uomini rifiutati alla speranza, che ritengono di trovare, dentro il mondo della pena, una situazione oggettiva che gli consenta ed agevoli un qualche inserimento, e l'acquisto di una situazione definitiva, assoluta, anche nella furia, se la furia è necessaria per continuare a vivere. Del resto, e nel complesso, cedere all'ambiente reale e darsi un volto comune, costi quel che costi, è un modo come un altro (ma in fondo l'unico accessibile, in quanto è il mondo più all'altezza della situazione oggettiva del condannato) per uscire di solitudine, tanto è vero che l'uomo è animale naturalmente politico.

Ed è un modo come un altro per evadere dalla sofferenza della pena; e più semplicemente al *fatto* della pena, visto e considerato che questo non è altro che un fatto, un effetto provvisorio e sostanzialmente fine a se stesso. Ma è un'evasione che implica un forte depotenziamento della pena. Ed infatti il depotenziamento della pena è la conseguenza in fondo più certa, e medesimamente il fine e il presupposto, di tutto questo processo di assuefazione, altresì realizzantesi come totale adattamento psicologico alla equivoca moralità carceraria, e quasi come moto necessario di opposizione all'abbandono in cui il detenuto si sente tenuto, o

per una notazione più esatta: a cui si sente abbandonato.

Per uscire di solitudine e ritrovare una vita in comune (se non comune, come si potrebbe distinguere) egli è costretto a confondersi con gli altri; per darsi una personalità, un volto, un significato in un mondo che lo priva persino del nome e del cognome, praticamente è costretto a far sua la personalità stessa dell'ambiente, a darsi quel volto e quel significato che le esigenze della sola vita consentita, la vita in comune, impongono a chi, già spiacente all'Iddio che lo ha giudicato, non voglia rendersi spiacente anche al mondo nuovo che gli è toccato in sorte.

Ed è così che nel mondo della pena avviene un fatto estremamente significativo: negata alla pena, nel suo momento esecutivo, l'ispirazione profonda dell'emenda, il mondo della pena diventa il gran corruttore e la pena medesima finisce di esser pena; perché il processo psicologico della assuefazione si tramuta in autentica liberazione dalla sofferenza. La sofferenza non ha più presa perché, essendo postulata come di natura morale, non le si è saputo conservare un terreno sul quale essa potesse essere veramente sofferta; e perché, non essendo ancora perfettamente giustificata al bene che deve produrre per giustificarsi, non riesce a produrre altro che male – ma un male di quotidiana abitudine, privo pertanto di eccezionalità e pertanto privo di ogni inquietudine.

11. In effetti, sotto la spinta della storia, la nozione di pena pare che si sia leggermente stemperata, smarrita in concezioni e in filosofie sempre più sottili e in fondo sempre più esperte e consapevoli della complessità morale del problema penale; pare, insomma, che la pena

abbia lentamente perduto, direi giustamente, la qualificazione iniziale di pena come fatica, e sofferenza assoluta in se medesima.

Ma non pare che a questa progressiva svalutazione abbia corrisposto una rivalutazione effettiva ed univoca dell'istituto, tanto che potrebbe ancora sostenersi, paradossalmente (in vista di un mondo del resto fin troppo paradossale), che la fatica maggiore, infinita, a cui mette capo la pratica del vigente sistema penitenziario, ha proprio la ragione di una infinita sofferenza, assoluta pur questa in se medesima, nella situazione che insorge a conseguenza di un sistema penale affatto indeciso circa la effettiva qualificazione unitaria della nozione medesima di pena.

La liberazione della pena dalla eccessiva sofferenza diventa fatica dal momento che in fondo non è più neppure fatica: e si potrebbe estendere il paradosso al massimo, soggiungendo che in fondo la pena è diventata pena soprattutto dal momento in cui ha cessato di esser pena: al confronto talune norme di esecuzione penale tipiche di tempi meno progrediti, ma più *certi*, appariranno assai più definitive, più comprensibili persino e ad ogni modo più evidenti nella loro ratio, di quanto nel complesso non accada per i sistemi punitivi moderni, le cui ragioni sono spesso troppo sottili, complicate ed involute, perché si possano identificare con sicura evidenza nel groviglio di tutte le sottigliezze di cui sono gravate, in quanto private di ogni possibilità di definizione.

Facilmente, in tutto ciò si potrebbe ancora indicare un segno della generale indecisione dei tempi, della ambiguità del mondo contemporaneo, senza risentimenti inutili, ben s'intende, anzi con la certezza di poter indicare in ciò, e per tutto il mondo moderno, un se-

gno di vitalità certa ed una possibilità infinita di movimento. Il che ormai è stato osservato in sedi così disparate ed in occasioni così distanti l'una dall'altra che ripetere la considerazione rischia persino di apparire di cattivo gusto. Ma se è vero che le cose stanno in questi termini non si capisce come si possano mettere in termini differenti.

La mancanza di una definizione unitaria e definitiva della pena nell'attuale sistemazione giuridica dell'istituto, proprio in quanto lascia via libera ad una più affinata considerazione critica del problema, valorizza altresì il significato autentico della esperienza effettiva. La quale, almeno in quanto più che sufficiente ad attestare l'inefficienza dell'attuale sistema, dovrebbe se non altro proporre il bisogno di una più attenta articolazione del problema dell'esecuzione penale, con uno spirito nuovo e con animo libero da ogni pregiudizio, considerando che la sua attuale configurazione non può non veder fallire tutti i propositi e tutti i fini che si propone, per la estrema inadeguatezza dei mezzi ai fini che dice di voler conseguire.

Inadeguatezza, a sua volta, che nasce con tutta probabilità dal fatto che nella configurazione odierna della pena, proprio il fine suo (e in fondo il suo significato profondo) è di difficilissima e contraddittoria definizione, di modo che tutti gli strumenti di cui dispone, e la pena stessa in quanto strumento, si perdono in una tale irrazionalità e in un così complicato groviglio di modi, da far quasi spavento. Troppe cose restano assolutamente indecifrabili al detenuto perché il soggetto della pena possa in qualche modo rendersene conto; troppa parte della disciplina carceraria effettiva è così priva di evidenza e di razionalità che il detenuto già condannato, anche quando riconosca la legittimità della condanna,

non è disposto a riconoscere la legittimità di quella disciplina, salvo che in termini di conflitto e di ostilità.

E qui credo che si possa e si debba finire perché, a grandi linee, l'esperienza effettiva è questa; e pare che possa valere a giudicarci tutti, reprobri e onesti, nella speranza che le parole del curato morente di Bernanos possano valere non vanamente, per ciascuno di noi, per ogni uomo in quanto uomo e per tutte le cose della creazione.

E dico la speranza del curato di Bernanos, perché la speranza mi pare sempre la introduzione più certa ad una precisa assunzione di responsabilità, ad una vita di massimo impegno; e perché, dentro questa speranza, mi pare che possa trovare più certo significato e forza di maggior impegno anche quell'articolo della nostra Costituzione che ci avverte, con un linguaggio finalmente preciso (se il suo senso non sarà compromesso per via) che il fine principale della pena è nella emenda del reo.

Emenda che come fine vuol dire anche principio della pena: della pena in quanto pena, e cioè anche sofferenza, ma sofferenza capace di chiaro significato e produttrice di bene, per quanto è possibile e in ogni caso anche se produttrice di *malum*, non già di quel troppo *male* che altrimenti produce, o contribuisce a produrre. Che sarebbe però materia di altro discorso, conseguente alla esperienza già fatta, ma insomma da accantonare, e per ora da lasciare implicito nel profondo delle cose vedute e riferite non abusivamente, perché vedute e riferite senza alterazioni e senza risentimenti, anche se talvolta, per eccesso d'amore e di partecipazione alle cose di cui è intessuta la propria vita, con toni da sembrare, ma non da essere, eccessivi.

Note a Meditazioni sul regime penitenziario italiano

¹ Questo atteggiamento è mirabilmente implicato dall'uso che il gergo carcerario usa fare di una parola come *libertà*: della quale intendiamo occuparci, nel caso di questa nota, non con l'animo proprio di un collezionista di curiosità filologiche; ma più precisamente per cercare di cogliere, nella sua storia, un segno massimamente evidente di quel lento ma continuo processo di assuefazione di cui variamente si dice in testo; e un'indicazione precisa di quella totale deformazione morale del mondo carcerario che si ritiene individuabile puntualmente anche nella deformazione a cui quel mondo sottopone parole di per sé significative e compromettenti come, appunto, *libertà*.

In carcere, chi dice libertà dice tutto il mondo; ma non tutto il mondo riguardato, per intenderci, sotto un profilo integralmente morale; ma un mondo di pure possibilità od occasioni affatto indifferenti ad ogni ulteriore qualificazione morale, e pertanto apprezzate in sé e per sé. Si dice perciò «guardare la libertà», per il semplice curiosità fisico sul mondo di fuori (chi ne ha modo e le rare volte che se ne ha modo); ed è aver «nostalgia di libertà», aver nostalgia o pensiero di casa, di una donna, del cinematografo, di tutto ciò che è buono ma anche di tutto ciò che è com'è: per il ladro, di tendenza, abituale, o professionale, libertà è possibilità di furto; per l'omicida non ancora soddisfatto, libertà è l'omicidio, la possibilità (fisica) della vendetta, liberazione da un qualche risentimento in atto o da un torto patito; e così via.

L'elenco, che a cercar di ricostruirlo in tutte le sue sfumature non sarebbe privo di interesse e forse anche di ammaestramento, potrebbe continuare sino a mostrare con la massima approssimazione possibile come un gergo per sé sintomatico possa illuminare tutta una psicologia di esperienza comune, così moltiplicantesi in se medesima da porsi quasi in un processo costante di integrale dissoluzione in prospettive strettamente personali, rigidamente chiuse, e comunicate solo per una co-

stante attitudine di combattimento non certamente, una volta che si identifichi con una materia definitivamente situata, troppo aperta alla speranza, o tale da potersene trarre, lì per lì, auspici comunque tranquillanti.

Ché, anzi, quest'uso multiplo e costante della parola libertà, praticamente incontrollabile nel suo infinito variare di contenuto e quindi di significato reale, può valere a spiegare l'inutilità assoluta di quelle esortazioni previste dall'art. 188 del Regolamento (e di cui in generale si dice a parte), esortazioni per altro destinate ad urtare in difficoltà pratiche molteplici, insorgenti anche dalla certa disparità delle intenzioni morali del lessico usato dall'uno e inteso dall'altro; e dalla imprevedibilità dell'uso reale delle parole. Così il dialogo diviene difficile e quindi improduttivo, data la diversa qualificazione della parola, nei suoi sottintesi effettivi, diversità tale e così definitiva, da sottrarre totalmente a quelli che la scienza linguistica chiama *cerchi monadici* della lingua individuale, quel tono comune che disperde il soliloquio ed instaura il dialogo egualmente partecipato da tutti gli interlocutori.

² Per quanto attiene al problema della corrispondenza, non è fuor di luogo aggiungere qualche altra considerazione; e qualche altra notizia. La convinzione che le norme che regolano la corrispondenza dei detenuti – giudicandi prima, e condannati poi – abbiano un valore rigidissimo ed entrino nella vicenda come un'altra pena, è attestata dal fatto che il regolamento in vigore prevede il superamento del limite fissato dall'art. 104 solo come un premio per i detenuti qualificati buoni (cfr. l'art. 151); ma più fortemente dall'uso pratico ulteriormente restrittivo che usa farsene. L'art. 104, infatti, non prevede che un limite numerico; ma l'uso sovrappone, fuori dei limiti di validità che gli son propri, il disposto dell'art. 105 e quello dell'art. 104: e la consuetudine è così radicata e in fondo così di buona fede, che vincere la resistenza del personale di custodia su questo argomento, è impresa estremamente difficile e (bisogna aggiungere) assai pericolosa.

Ma la cosa più grave è, forse, che né il legislatore né altri si sian resi conto del fatto che la limitazione quantitativa della corrispondenza è un provvedimento tale per sua natura da coinvol-

gere nella pena del reo anche l'innocente. Intanto i famigliari di un detenuto possono scrivere al medesimo tutte le lettere che vogliono scrivere; e poiché la pena maggiore – la sofferenza vera e propria – è nel non ricevere notizie più che non nel darne, si capisce che da questo punto di vista un detenuto che abbia una moglie, una madre, un figlio veramente ed umanamente solleciti, non soffrirà troppo per questa mancanza di notizie. Chi viceversa ne soffrirà, tanto di più quanto più forte sarà il vincolo affettivo, è quella madre, quella sposa, quel figlio, che un provvedimento male indirizzato finisce con il colpire direttamente: il detenuto infatti da quel provvedimento è colpito solo in modo indiretto, attraverso l'altrui sofferenza, e se l'intenzione o il calcolo del legislatore era questo, vuol dire che l'art. 104 andrà inteso come applicazione concreta e storpiata del detto quasi aureo, *muoia l'innocente*, con quel che segue.

Pazienza se poi, al caso, sarà da rilevare ancora un fatto di estrema gravità, e cioè la possibilità di colpire di solito, direttamente o indirettamente, quella parte della popolazione carceraria che, per essere più sensibile agli affetti famigliari, potrebbe anche essere reputata la migliore; e in fondo quella meno degna d'ulteriore pena. Pazienza, dico, perché anche a questo proposito si potrebbe dire quel che si dirà poi a proposito del lavoro, considerato che anche l'incremento della corrispondenza è configurato come premio (e si è già detto); ma soprattutto aggiungendo, perché sin d'ora valga anche il discorso che sarà ripetuto a proposito del lavoro, ed anche a proposito più generale, che legare concessioni di questo genere alla «qualifica», è un segno di fiducia eccessiva in un istituto del resto totalmente inutile (o quasi). Proprio perché, nel mondo della pena, nulla è più facile che ottenere la qualifica di buono, salvo che perderla!

³ Il proposito di non appesantire queste note con troppa memoria diretta, dovrà fare eccezione almeno due volte. Ed una è appunto questa. (La speranza è che questa breve concessione al caso concreto possa valere non solo a chiarir meglio le ragioni del testo, ma anche a chiarir meglio determinati problemi di psicologia carceraria attraverso la genuina considerazione di alcuni dati osservati con speciale curiosità e particolare premura.

Qui e in seguito si tenga però presente che il nostro riferimento è portato a casi limite, ma non in quanto eccezionali, sì in quanto affatto tipici: e colti al limite, proprio perché ivi di massima evidenza).

Il giovane G. M., per esempio, era stato condannato per un reato di diserzione da lui portato a termine intorno all'8 sett. 1943. Aveva, come tantissimi, abbandonato il reparto all'annuncio dell'armistizio per una errata valutazione di quell'avvenimento; si era poi ripresentato alle armi, per una fortuita serie di leggerezze, dopo che i termini massimi fissati dal noto bando Badoglio erano appena scaduti. Nel dire il suo addio alle armi e nel ripresentarsi al proprio reggimento, agì con una sconsideratezza certo riprovevole ma più per colmo di ingenuità che per altro, forse. Chi scrive, pertanto, avendo avuto occasione di vederlo assai di frequente, non può non rammentar quel giovane altro che come un ottimo ragazzo, di una ingenuità e di una purezza straordinarie, di cui purtroppo lo stesso G. M. non riuscì e forse non riuscirà più ad apprezzare l'infinito valore. Anche in carcere, sin che restò relegato nel «braccio» destinato ai militari, conservò intatte queste sue qualità: continuava in lui una vita serena, come di caserma, in attesa che la guerra finisse sul serio, per tornare a casa.

Ma capitò, alla Pasqua del '45, la consueta visita pastorale e, come di norma, ai detenuti che ne avessero manifestato il desiderio, fu concesso di poter ricevere la Cresima; fu consentita libertà di scelta per i padrini, e G. M. lì per lì, aveva optato proprio per il sottoscritto; cosa che naturalmente il sottoscritto, a sua volta, aveva accettato di ottimo grado e con animo particolarmente commosso. (Insisto su tutte queste circostanze perché avranno un peso enorme nella vita di un uomo, il cui ricordo è per me oggetto, ancora tanti anni dopo, di una straordinaria e infinita, oscura amarezza). Non fu però consentito al sottoscritto di far da padrino a G. M., perché ancora sub judice; e G. M. ebbe invece per padrino uno degli appaltatori dell'azienda carceraria industriale, avendone in dono l'assunzione al lavoro.

Egli dovette tuttavia e a norma delle vigenti disposizioni sull'aggruppamento dei carcerati, cambiare di braccio (l'art. 43 del Regolamento penitenziario prevede infatti che i detenuti

debbano essere ripartiti in base al sesso, all'indole del reato, alla recidiva e, al lavoro, principi tutti – sesso a parte – che finiscono con lo smentirsi a vicenda, come si vede facilmente: un male facilmente rimediabile sol che si volesse, non per ciò men certo e tuttavia proprio perché quasi gratuito e certamente involontario, tanto più difficile da sopportare, quando si dà e meglio si vede come facilmente si sarebbe potuto e si potrebbe evitare). Comunque, mesi dopo, G. M. era un altro uomo. Più uomo, se prima non era che un ragazzo intristito, un ragazzo invecchiato che non doveva pensare, ma a che prezzo non è difficile intenderlo. Indifeso dentro di sé contro le suggestioni e le esigenze di un certo ambiente fin troppo caratterizzato, nella sua violentissima capacità di aggressione, ne fu facile preda. Le condizioni oggettive di quel mondo chiuso in particolare attitudine di combattimento, esigevano anche da quel giovane l'abbandono di ogni ingenuità e una capacità di aggressione, una violenza che gli fornissero il passaporto necessario per una vita appena possibile, date le circostanze di fatto in cui doveva essere vissuta.

E poiché non stiamo indagando su particolari responsabilità, limitiamoci a constatare, in proposito, il fatto della enorme influenza che ogni determinato ambiente, in determinate condizioni di fatto, può avere su una psicologia troppo indifesa ed esposta perché non sufficientemente integrata da una consapevole e ferma determinazione morale. Qui però cadrebbe acconcio insistere, in vista di queste situazioni, su una più radicale applicazione del principio di individuazione e su una regolamentazione più attenta e coerente dei criteri di aggruppamento dei detenuti; se viceversa non convenisse svolgere le nostre considerazioni verso un fatto altamente significativo nella psicologia del carcerato nei rispetti del fondamentale rapporto ambientale. L'uso della menzogna è argomento dibattutissimo della psicologia criminale, non però sempre inteso dentro il mondo della pena nel suo significato reale. In effetti l'uso quotidiano della menzogna ha un duplice aspetto, a seconda del destinatario, ma in fondo che sia usata nei confronti di un compagno di cella o di un *superiore*, non fa altro che ripetere l'antichissima favola della cornacchia e dei pavoni; è bisogno di essere un altro, di essere, per parafrasare un titolo pirandelliano

famoso, come gli altri vogliono che tu sia: distruggere – anche – le proprie persuasioni, se tu ne abbia, per assumere una retorica e passare così, almeno in superficie (si parla per questo di menzogna) dal piano di una morale aperta, cioè personale, a quella chiusa di una morale obbligata in certi gesti, in certe formule di combattimento puro. E c'è naturalmente in tutto ciò uno sforzo di mettersi al livello degli altri che di per sé potrebbe anche essere profondamente apprezzato, se appunto non fosse uno sforzo ambivalente e, al postutto, paurosamente dispersivo. Comunque torniamo al fatto della menzogna, limitandone la considerazione all'uso interno che usa farsene.

Perché il detenuto mentisce così di frequente? In effetti è difficilissimo rendersi conto di un tale perché, sinché non si faccia caso ad una circostanza di natura statistica: dentro il mondo della pena, l'uso più smaccato, costante, scientifico della menzogna è inversamente proporzionale ai trascorsi effettivi. Poiché dentro il mondo privato del carcere i trascorsi «fanno» nobiltà, prestigio, elemento sicurissimo di rispetto, crearsi un passato è darsi un blasone, una dignità «visibile», è speranza o certezza di una maggior considerazione o della maggior considerazione da parte degli altri. Il che tutto sommato non sarebbe altro che oggetto di pura curiosità se non ci fosse, a stabilire delle conseguenze più gravi, un ambiente esigentissimo e, quasi per legge di natura, terribilmente diffidente e sospettoso; le stesse ragioni per cui ad un certo punto fu necessario cominciare a darsi una certa sembianza, lentamente imporranno che la maschera divenga volto reale e conforme. Dalle parole si passa lentamente ai fatti, e talvolta bisognerà mostrarsi buoni ladri per quanto le occasioni lo consentano, mostrarsi altresì capaci di tramutare un normale traffico o scambio clandestino di beni o servizi economici («carcatello») in autentica truffa, e mostrarsi infine sufficientemente violenti, almeno a parole, e arroganti: perché solo allora – quando il blasone falso si sarà mutato in un impegno reale e in fatti concreti – la nobiltà vagheggiata, il prestigio, il rispetto universale saranno davvero certi. E tutto ciò è allora tanto vero che il professionista, il meno ingenuo insomma ed anzi il più provveduto di memorie reali, non solo non ha bisogno alcuno di mentire, ma ha anzi il bisogno quasi opposto: quello di mostrarsi reticente, di circondarsi di

un certo tono di mistero e di quella misura in definitiva che è propria della nobiltà autentica e di più lunga tradizione.

⁴ Il cosiddetto eccidio di Alghero (Istituto di pena S. Giovanni, 1945) segnò una di quelle ore che paiono annunciate dal Vangelo per la rivelazione dei cuori. Un gruppo di ergastolani aveva deciso di tentare una evasione di forza da porre in essere a qualunque costo, con quella fredda determinazione che è propria di chi non ha più, di fronte a sé, né alcuna possibilità di speranza né alcun motivo di timore.

Il risultato di quella determinazione fu una strage senza precedenti; l'aspetto del «campo di battaglia» alla fine del lungo combattimento era tale da far inorridire anche uomini protetti, contro la dolorosa impressione del sangue, dalla esperienza della guerriglia balcanica. Ma il fatto non ci interessa; ci interessa di più sottolineare le reazioni dell'ambiente per intender le quali è opportuno tener presente quanto segue: e cioè che sotto molti rispetti gli agenti di custodia che restarono vittime di quel cieco furore, erano comunemente ritenuti tra i più umani di tutti quelli che a quel tempo prestavano servizio presso quell'Istituto. (Di questo parere, nei suoi lamenti solitari, si manifestava pure il solo ergastolano ferito durante la rissa ed in seguito isolato in una stanza d'infermeria contigua a quella dalla quale il sottoscritto ne percepiva il lunghissimo gemito). Per altro, la pietà di quelle ore fu immensa; il destino dei morti fu per inenarrabili e lunghissime ore oggetto di tristissima considerazione da parte di tutta la popolazione carceraria, e fu anche oggetto di certo compianto da parte di taluni responsabili: quanto a me credo fermissimamente che in tutto ciò non vi fosse nulla di *recitato*, almeno perché la sciagura precipitò addosso a quella casa di pena in modo del tutto improvviso, impreveduto e imprevedibile.

Ma direi cosa assolutamente falsa se non aggiungessi subito che quell'infinito ed umanissimo compianto era pur tale da restare un fatto di natura esclusivamente privata, di uomini per altri uomini: ed aveva infatti il proprio limite in una sottilissima ma significativa distinzione tra uomo e funzione, nel senso che il destino di quegli uomini in quanto tali (in quanto padri, mariti, figli) poté, sì, essere lamentato da cuori pure adusi ad ogni

durezza, senza tuttavia che il risentimento per la divisa, per il mestiere, per il mondo da quegli stessi ufficialmente rappresentato, si attenuasse minimamente neppure negli animi meno incalliti. Tanto è vero che una volta posta l'alternativa dei mondi e delle *divise*, come si potrebbe dire, la solidarietà maggiore restava infine per gli ergastolani, nei cui confronti le parole di condanna furono così rare da potersi contare sulle dita di una mano: ed erano per lo più indirizzate contro l'eccesso del fatto, piuttosto che contro il fatto medesimo.

Le quali cose ho voluto riferire per precisare le ragioni per cui un episodio così eccezionale come l'eccidio di Alghero (ma fu poi così eccezionale?), mi pare che si debba ritenere segno di un disagio generale e di uno stato d'animo tipico del mondo della pena nei confronti di tutto il mondo di fuori. Senza infatti l'universalità di un tale stato d'animo, si potrebbe spiegare al massimo il fatto isolato dell'eccidio, non però la natura della reazione determinata in tutta la popolazione carceraria, reazione anzi a sua volta tanto più significativa, proprio perché in sé intimamente contraddittoria e, d'altra parte, proprio perché manifestata sul destino di uomini a titolo personale stimatissimi e universalmente benvenuti.

Appendice

Saggio sul valore morale della pena

1. Porre il problema della pena, qualunque sia il punto di vista iniziale, non altro senso può avere che quello, unico e umanissimo, che gli deve derivare dallo studio del rapporto intercorrente tra delitto e castigo, per dire, nella indicazione più vasta possibile, tutti i rapporti in cui quel problema può e magari deve essere moltiplicato al fine di coglierlo in pienezza di significato. E ciò, tuttavia, sempre che il discorso voglia essere aperto a quel più largo orizzonte nel quale, quel problema, anche quando occasionalmente e puntualmente considerato, troverà integrale risoluzione al di là della angustia dei motivi meramente empirici entro il cui schema una diversa considerazione invece finirebbe col dissolvere una problematica ricca quanto è ricca appunto quella posta nella esperienza della vita dalla esperienza concreta della pena.

Le ragioni di ciò parrebbero, allo stato attuale del pensiero moderno, assolutamente ovvie; ché, per il resto, non è chi non veda come l'urgenza, anche scientifica, del tema proposto alla attenzione di queste pagine, sia pur essa assolutamente morale; problema umano nella più complessa estensione del termine.

2. Poniamo, dunque, il problema della pena, non importa, per ora, sapere su quale dei suoi aspetti molteplici potrebbe occasionalmente essere fermata l'attenzione critica: ma è poi possibile, appunto criticamente, che il problema così posto possa trovare una definizio-

ne valida, se appena questa voglia essere data irrelativamente, cioè astruendo dalla considerazione di tutti i rapporti in cui il problema s'articola e si moltiplica, cioè senza riuscire a conservare ai singoli problemi che la pena suscita, quell'unità che si diceva avanti, condizione anche metodologicamente essenziale perché il rigore critico sia sufficientemente garantito?

No, evidentemente, perché il problema della pena considerato irrelativamente non esiste (e non può esistere), se anche cronologicamente, la pena rappresenta, con troppa chiarezza, un assoluto consecutivum, sicché non può comunque essere proposta alla attenzione critica con la mente ancora ingombra di troppi altri problemi. Ma no, ancora, perché anche considerata nel più empirico dei modi, la nozione di pena non può non implicare un rinvio quasi automatico del quale non è difficile rendersi conto, appena si consideri il carattere reattivo che la pena ha, nella sua posizione minima, ovvero sia assolutamente iniziale, in quel primo momento dell'esperienza, cioè, in cui la pena si presenta come una mera posizione di fatto, come un mero fatto. È qui infatti che si comincia a vedere quel che è necessario scorgere per subito intendere che, anche sul piano empirico, il problema della pena non può essere posto, se prima non si accerti la natura della situazione alla quale la pena in quanto reazione (magari di mera forza, di mero fatto) intenda appunto «reagire» ed alla quale intenda, in qualche modo, por fine. Reagire, por fine, che è, chiaramente, già un negare, un superare, data la stessa formazione e posizione logica del termine (nego, «io dico che non», dove, rispetto al «non», l'«io dico» ha però sempre un valore finalmente positivo).

Infatti non v'ha dubbio, che se la nozione di pena implica da principio una posizione appunto negativa, cioè

dura tuttavia almeno sino a che non si mostri attraverso quale processo quella possa farsi positiva, e in quanto tale, presentarsi all'esperienza non solamente come fatto, sì anche come valore (atto). E quindi sino a che non apparirà chiaro quale sia il destino della pena in questa sua storia, in questo suo passare cioè dentro lo stesso processo della esperienza, dal fatto all'atto, dal mero fatto di esserci (nell'esperienza) come rapporto di forza, al fatto di potersi presentare nell'esperienza ancora dentro una tale riforma di sé da diventare anche nel suo essere un fatto, un fatto per così dire di valore. Anzi un valore (e quindi come un fatto ora suscettibile di giudizio).

La pena diventerà pertanto valore positivo anche in quanto negazione, appena scopre in se stessa il carattere originariamente negativo della situazione cui essa intende reagire, sicché dovrebbe, qui, potersi cominciare a dire che il valore positivo della pena, in quanto reazione, o azione di ri-negazione, sarà sempre in dipendenza dell'accertato carattere negativo della situazione cui quella si oppone: situazione, a sua volta, che se c'è, c'è e deve esserci in quanto sia stata posta in essere mediante una produzione di attività «negativa», anzi, appunto negatrice. Reato, per ridare alla nozione il suo nome giuridico: ma per dire, appunto, un nome, cioè una cosa, dentro la parola, che è a sua volta da giustamente intendere perché possa poi giustamente intendersi la nozione medesima di pena; ma appunto: tanto per cominciare. Ché, poi, ci sarà anche da vedere se la nozione di reato, considerata come per sé stante, potrà bastare a fondare concretamente quel rapporto penale specifico che in vista del reato, si porrà sin dalla primissima osservazione, quale esso realmente è: un rapporto istituito in vista di una determinata situazione e risul-

tante quindi di un determinato comportamento, istituito nella sua viva e drammatica realtà, tra pena e uomo.

Ma questo, forse, si potrà vedere bene solo dopo che si sia esaminato il processo mediante il quale il reato (in quanto *fatto*), scompare dalla scena (dalla vita concreta) per far luogo a quel soggetto cui la attività criminosa è imputabile in concreto, quel soggetto che in quanto è responsabile e titolare di quel determinato comportamento, è anche il destinatario dell'azione tipica che mediante l'istituto della pena, l'esperienza e semmai l'ordinamento ora porranno in essere, come e perché sarà chiaro solo alla fine.

I

3. Il «diritto penale», si dice comunemente essere quel «sistema di norme giuridiche in forza delle quali l'autore del reato (il reo) sarebbe sottoposto ad una perdita o diminuzione di diritti personali (pena)» (Maggiore), definizione, questa, come ogni definizione, suscettibile d'esser discussa e meglio precisata, ma che ben può essere assunta come anche suscettibile d'ulteriore svolgimento, entro i limiti, che particolarmente interessano e definiscono la natura di queste pagine. Infatti essa, ad esempio, può già valere a fissare, se non altro, alcuni aspetti fondamentali del rapporto penale quale si presenta alla nostra attenzione; e cioè: *a*) che la forza mediante il cui esercizio il reo può e deve essere sottoposto a pena, non è una forza comunque, ma una forza che, promanando da norma giuridica, è, appunto, forza giuridica (la forza tipica di quell'azione che è nel sistema dell'azione il diritto stesso come azione): giudicata e giudicabile, in quanto tale, su un piano

anche di valore (dove l'elemento della giuridicità vorrà e dovrà rappresentare il «valore» giustificante cioè positivo, rispetto all'elemento della antigjuridicità intrinseca alla opposta forza posta in essere dal reo, forza questa tipicamente negatrice del rapporto giuridico da essa atteso come rapporto appunto positivo); *b*) che il rapporto penale (istituito dalla pena), è, sì, astrattamente un rapporto intercorrente tra pena e reato in quanto rapporto specifico ma ciò non più forse che in astratto; *c*) che tuttavia la posizione del reo non è definibile se non attraverso la definizione del reato, ma non come astratta opposizione alla norma da esso violata, sì come risultato di una attività dichiarata criminosa e in quanto tale riferibile (imputabile) ad un soggetto: il quale, a sua volta, se riconosciuto soggetto di attività criminosa, può per questo riconoscimento essere ora dichiarato, ovvero costituito nel rapporto, come, appunto, reo.

Epperò che cosa è il reato, o forse meglio: che cosa è reato?

Una volta scartata come tautologica la definizione detta in senso formale-dogmatico, il problema diventa veramente centrale non consentendo alcuna possibilità di evasione. E che altro può voler dire che bisogna superare la «piattaforma formalistica», come spesso si dice, se non, forse, che bisogna superare e quindi rifiutare ogni tentazione di alibi morale e quella chiara preoccupazione di evasione che c'è dentro la stessa ragione psicologica delle cosiddette definizioni formali e dogmatiche? Ogni azione legalmente punibile – ogni fatto vietato dalla legge penale, a ben guardare, non occorrerà molta fatica per vedere quanti interrogativi così si lascino in sospenso, il perché e il come, ma dunque soprattutto il perché, domanda difficile, e anche qui tale da ri-

condurre il discorso nei suoi termini originali, nuovamente intorno al reato. Il quale però ora non è più tale in quanto vietato, ma è già, piuttosto, vietato in quanto tale; e tuttavia, ancora, vietato in quanto reato e, in quanto espressamente vietato, perseguibile come tale, in forza della norma; o meglio del sistema di norme che quel comportamento abbia violato, violando, nel suo svolgimento e senza giustificazione possibile, un complesso di valori, il valore (giuridico) di quella realtà che quel sistema di norme – cioè quella realtà stessa – e, per esso, quella o quelle norme, tutelavano penalmente (ed è qui, in questo punto che in effetti si dovrebbe cominciare a incontrare il diritto penale come sistema di tutela giuridica e la pena come l'azione propria, culminante, di tale sistema. Ed è qui che nella realtà della vita del diritto si dovrebbe cominciare a trovare la realtà – comunque – del diritto).

Ma «penalmente» dunque, in quanto giuridicamente; l'unità, anche logica dell'ordinamento giuridico come ordinamento, non ammette a livello critico distinzioni troppo sottili. Ma l'equazione già detta tra giuridicità e valore non dovrà allora implicare un'evidente e necessaria riduzione dell'interesse in quanto penalmente, e quindi giuridicamente tutelato, sotto la specie del valore stesso? – di quel valore, il quale, in quanto affermato in un sistema giuridico ordinato e tuttavia ordinante ad esso, sia giusto come l'incarnato della cosiddetta «coscienza etica di un popolo in un dato momento storico», cioè in pienezza di attualità?

Non so se sia il caso di precisare che qui porre l'interesse tutelato come valore (e tutelato in quanto riconosciuto storicamente come valore; e voluto nella norma come tale, in coerente riferimento alla spirituale unità critica di tutto il sistema normativo), non significa o al-

meno non vuol significare, come è stato notato per altro proposito, un'inutile contaminazione (Scarano); ma solo dare, appunto in concorrenza di risultati, una definizione giuridica (cioè di valore) alla nozione di interesse, e d'altra parte, un contenuto concreto, preciso, a quella di valore giuridico. Ma, dunque, che cosa è reato?

4. Che cosa è reato e chi è reo? Reato è attività o prodotto di attività lesiva in qualche modo di un complesso di interessi o valori (diritti) penalmente tutelati; e quindi negazione del valore giuridico (dovere in senso stretto) affermato nella tutela espressa, cioè voluta, e in quanto tale (in quanto cioè negazione risultante da attività lesiva di uno o più interessi tutelati) e lesione anche di quella coscienza etica storicamente incarnata che, come tale, è giuridicamente organizzata. Coscienza etica giuridicamente affermata ed oggettivata, che è pertanto, coscienza sociale, o che può (più esattamente) essere anche definita come coscienza sociale, almeno entro i limiti in cui si può legittimamente parlare di coscienza sociale. Ma allora coscienza etica (e sociale) giuridicamente affermata e realizzata, e in quanto realizzata (e nella misura in cui è da ritenere realizzata), posta come effettiva regola sociale, come norma o legge intrinseca a tutte quelle norme o leggi in cui, e per cui quella legge trova viva articolazione e quindi realtà, in un vitale processo di continua realizzazione e adeguazione, e pur quella pratica necessità ed efficienza che sono la sua precipua giustificazione in vista di rapporti infiniti nei quali si realizza e si attua continuamente la vita dell'uomo. Vita dell'uomo: esistenza che è coesistenza. Coesistenza che è tale in quanto è, o sia, coesistenza di valore, non di fatto: ideale di vita spirituale, come interna solidarietà e partecipazione, esercizio po-

sitivo di spirituale libertà; ma non già per togliere, anzi e soprattutto per dare valore morale alla esistenza stessa considerata per sé, nella sua profonda autonomia personale. (Ed ecco perché, per un attimo mi piace fermare il discorso in un breve esercizio di lettura, indicativo di tutto un atteggiamento spirituale, su un testo del Chiavacci qui letto liberamente e per un attimo fuori di ogni rigoroso impegno filologico: *«L'incanto della vita spirituale è dato da una tensione della nostra coscienza, onde avvertiamo una nuova nostra relazione alle cose e agli uomini, una relazione a noi stessi, un distacco, che non è separazione, ma riferimento di ogni cosa e di noi stessi ad una realtà unica e più vera. Tutto è sentito come relativo, non a noi, che siamo divenuti assoluta trasparenza riferente, ma a questo nuovo assoluto valore»*... – *«questo valore che noi tutti veneriamo, quando si fa sentire in noi e ci ispira i nostri atti migliori, i quali, per imperfetti che siano, sentiamo originati da una intenzione, da un riferimento a un principio che non teme smentita, questo principio pel quale si stabilisce la communio»*, – dove prima s'era già detto: «un ideale da attuare»).

Ora, se la coesistenza come valore dell'esistenza vuol dire quel valore per il quale la società è società, vorrà anche significare che essa è, in quanto vita di relazione ordinata verso la giustizia, quel valore che in quanto già realizzato (e voluto) è norma positiva e vigente; e in quanto sempre da realizzare, ideale termine di tensione morale verso quel dover essere, nell'ordine della partecipazione, che è altresì, norma, «telos» ad ogni singola norma (posto che il valore, alla fine, è sempre unico). Ed è, del resto, proprio questa profonda, inequivocabile, unità del valore che rende possibile e solo giustifica, nella misura in cui è realizzata, la stessa molteplicità delle norme in quanto, come si dice, «specificate in

lazione ad un valore», se e per quanto, dunque, specificazione del valore come unico.

Ma cosa è reato allora, in quanto prodotto di attività negatrice di un determinato valore, se non, nel complesso delle sue componenti, negazione di questo valore unico, e come tale componente fondamentale di quel rapporto di coesistenza come valore dell'esistenza, quale si diceva avanti? Il reato, dunque, ma proprio in quanto fatto, implica una evidentissima situazione di rottura, un *no* («il» no) detto ad ogni forma interamente positiva di relazione, cioè di coesistenza, ma tutto in quanto prodotto da una attività di negazione che a sua volta c'è (come stato di fatto) in quanto è stata posta in essere nell'azione. Ora, poiché la coesistenza, non potrà esserci se non come una attività di assoluta trasparenza riferente dell'esistente medesimo, da ciò conseguirà facilmente come non possa neppure esserci reato in quanto attività di negazione, se non in quanto ogni attività possa essere imputata, a parte riserve d'altra natura, alla piena responsabilità di un agente, in quanto soggetto di attività giuridica. Ma giacché, positivo o negativo che sia, ogni rapporto comunque istituito non può essere che rapporto tra esistenti, l'esistente del reato resterà, appunto, sempre il reo; il che vuol dire anche porre un rapporto destinato a sembrare ovvio, sul principio, ma tuttavia da tenere sino in fondo in assoluto equilibrio: c'è reato in quanto c'è reo, la formula è affatto esatta, ma a patto che voglia significare anche che c'è reo in quanto c'è reato. L'uno e l'altro, quindi, reo e reato, in quanto costituiti mediante un unico processo di attività; nessun reato senza azione, nessuna azione senza agente, nessun soggetto, in quanto agente, senza azione. Soggetto il quale, pertanto, è l'opera medesima che egli realizza realizzandosi, costituendosi in quel-

l'opera quale egli è, cioè quale egli vuol essere, onde la storia non più segreta ma tutta palesata o palesabile del *processo unitario* del reato («nel quale veramente non sia possibile distinguere quello che viene prima da quello che viene dopo»), sarà sempre, al suo momento essenzialissimo, la storia stessa dell'uomo che vi è dentro, biografia. Ma biografia che non consente, se non per zone limitatissime, l'avventura interamente privata, biografia, avventura che, per quel che ha di più rilevante, non è mai interamente privata, e men che meno, quindi, tale dove il rapporto giuridico sia istituito come rapporto penale (anzi: come giustizia penale), più drammatico e doloroso, più umano e quindi moralmente sempre più urgente e complesso.

Giacché per intanto c'è da vedere che senso può avere la identità posta in precedenza tra reato e reo, nello svolgimento del discorso e, dunque tenuto conto: *a*) degli sviluppi logici di tutto quel discorso che è stato detto sulla situazione specificata del reato, se ora si voglia specificare sul reo come soggetto attivo e quindi: *b*) delle risonanze di carattere generale che quella riduzione non potrà a meno di avere infine: *c*) di tutte le diverse prospettive che, così, si aprono intorno alla problematica della pena, e quindi, intorno al rapporto penale in tutta la sua integrale estensione dialettica.

5. Lo svolgimento logico della riduzione della nozione di reato a quella di reo, implica anzitutto l'abbandono consapevole e integrale di ogni forma di assoluto (= mero) oggettivismo giuridico, il quale del resto e per ogni verso, è sempre criticamente insostenibile; e porta veramente alla ribalta della scena giuridica, attore affatto consapevole, il protagonista reale del rapporto penale effettivo. Che è senza dubbio una posizione soggettiva

vistica, sì, ma bisogna chiarire di un soggettivismo integrale in quanto adeguato, mediante una continua integrazione a sé di tutto ciò che di valido e giustificato si può avere nel momento dell'apprezzamento oggettivistico e, pertanto, rendendo possibile l'apprezzamento detto oggettivistico, calcolato sulla misura dell'evento, non in quanto irrelato, sì in quanto relativo, come deve essere, e come praticamente si cerca di far essere, al soggetto che vi è dentro come volontà liberamente creatrice di quella determinata situazione.

Chi dice soggetto, dice infatti volontà; e chi dice reo in quanto soggetto attivo di reato, dice quell'attivo soggetto di cattiva volontà che è, in quanto cattiva volontà, soggetto di attività negatrice; di quella attività negatrice che egli medesimo è a se stesso in quanto e per quanto realizzantesi in essa.

In essa e mediante essa. L'immanenza del soggetto all'azione, proprio come immanenza dell'azione, è sotto tal riguardo assolutamente certa ed ovvia, unità in quanto processo costitutivo di un unico soggetto a sua volta preso, secondo usava dire la migliore meditazione paolina, tra coscienza e peccato. Preso e giudicato tra coscienza e peccato: sul reato, in quanto reo misurato sul reato, ma sul reato come processo considerato non intellettualisticamente ma, per quanto umanamente possibile, veduto anzi nel suo intrinseco dinamismo: in conformità di tutte le interne componenti della situazione prodotta come risultante della stessa originaria situazione morale del reo. Che è sempre la situazione da giudicare, non come *virtuale* o *latente* ma come attuale, anzi: solo come e solo perché attuale: un atteggiamento personale concreto, manifestato interamente e, come tale, suscettibile di quell'apprezzamento oggettivo che non è mera constatazione di fatto, ma apprezza-

mento di valore, o valutazione, secondo il dizionario di molti. Apprezzamento di valore, dunque, detto totaliter, non partialiter, cioè per modo di comparazione secondo giustizia, ovverosia operando su tutte le diagonali dell'azione come su tutte le diagonali della norma, e *penetrando sempre più da vicino*, e sempre parallelamente, nel *processo unitario della legge* come nel *processo unitario del fatto* (Scarano), per quella più precisa qualificazione del fatto che, nel complesso, è conflitto degli interessi e delle volontà, la maggiore qualificazione dell'agente medesimo: alla cui misura la nozione di pena dovrebbe essere sempre commisurata, anche dove, a tutta prima, può sembrare diversamente.

Né v'ha più dubbio in proposito, che la tendenza del diritto sia sempre più inclinata verso questo orientamento, con i margini che pare incline a concedere alla vicenda e alla giustizia del caso singolo, come caso concreto, oltre lo schematismo della primissima posizione oggettivistica, anche essa, infine, tale ritenuta solo in modo essenzialmente relativo, in quanto schema dichiarativo e ipoteticamente tipico.

Ma poi anche come schema, già originariamente aperto alla valutazione specificata sul caso concreto, originariamente preso, nel complesso delle norme, in una esigenza di differenziazione che, non possibile in un sistema coerentemente ma brutalmente oggettivistico, diventa viceversa necessarissima e caratteristica di un sistema coerentemente soggettivistico, cioè più a misura dell'uomo.

E sarebbe interessante, a questo punto, ma non si esclude che allo stato attuale del pensiero giuridico possa risultare supefluo, un elenco compiuto degli istituti che meglio possono valere a dar senso compiuto a quanto sopra si è detto, restando nell'ambito esclusivo

del rapporto normale, di fronte al soggetto dotato di piena capacità di intendere e di volere. (Ma viene in mente, che anche l'istituto della semi-infermità, nella prospettiva particolare che talvolta ne è stata data, conferma, con tutto l'equivoco di cui è carico, questa medesima esigenza in vista di quella *maggior difficoltà* che può sussistere e spesso realmente sussiste, per vincere «*il peso della carne*», doloroso bilancio di tante menomazioni). O come, altrimenti, giustificare criticamente tutto il gioco, non dico delle esimenti, ma delle stesse aggravanti e delle attenuanti stesse, a parte quelle relative comunque all'entità del danno puramente patrimoniale?

Basti pensare a tutte le norme relative al comportamento del diritto nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o detti per tendenza; basti, però, considerare soprattutto, con più attenzione, l'istituto criticamente validissimo della recidiva in quanto ritenuta rivelatrice di una particolare situazione personale, *pertinacia in mala voluntate*, per riferire la indicazione precisa del Canone 2208. Il quale, per altro, merita allora anche più attenta insistenza, «*qui post condemnationem rursus committit delictum*», è proprio la simmetria degli avverbi, tra *post* e *rursus*, la cifra destinata ad avere nel calcolo complessivo il peso maggiore: onde la legittimità, anche morale, della pena aggravata, sia che la pertinacia (*perseverantia, frequentatio in delictorum*, comunque) si manifesti in un delitto *eiusdem generis*, ovvero *etiam diverso in genere*. La considerazione principale infatti è, sempre, sulla situazione soggettiva del reo, per la insistenza del *rursus* intesa questa insistenza come testimonianza certa di certa permanenza (nella struttura del soggetto) di una fondamentale cattiva volontà.

6. Come azione, in quanto cioè negazione di una situazione che già era per sé negatrice di un qualche valore, la pena è appunto quella tipica azione che vien posta in essere, dall'ordinamento, per una integrale riaffermazione del valore o dei valori precedentemente negati e quindi posta in essere per la definitiva tutela di quell'interesse, pubblico, anche quando privato, e privato, sempre, anche quando pubblico; valore o valori, interesse o interessi giuridici tuttavia che violati dall'attività del cosiddetto reo, ora urge reintegrare, assolutamente parlando, perché il rapporto possa ritenersi moralmente stabile, in quanto stabilito e, nella specie, in quanto ristabilito. Sempre, dal negativo al positivo, cioè dal non-essere all'essere: il conflitto, il rapporto delitto-castigo, non potrà intendersi compiutamente se non come conflitto di attività dialetticamente opposte, di un'attività anch'essa, sì, tesa alla negazione ma, in quanto intesa a superare una negazione posta come negazione di valore. E realizzantesi allora come affermazione dialetticamente operante di quel valore che, già affermato come normativo (*voluta*, in quanto norma), ora continua nella dialettica e sanzionata riaffermazione a garantire in un modo che direi intenzionalmente «certo» quella ulteriorità del *voluta* nel volere per cui anche il voluto si pone ora come volere in atto, attualità di quella tipica posizione del volere che è appunto il voluto (e quindi il diritto come voluto).

Ne conseguirà, o dovrebbe conseguirne che il valore morale della pena in quanto dialetticamente opposta al reato, non può esserci se non come valore giustificante l'attività mediante la quale la pena si realizza come realizzazione di quel valore che, negato, ben vale a definire

la natura negativa del reato; e, affermato o riaffermato, a ben definire e giustificare la pena come *dovuto*. Attribuzione (*unicuique suum*) che è pertanto retribuzione: nell'ordine del *dovuto* e quindi nell'ordine della giustizia; *vendetta* secondo usava dire il Dante del Paradiso dopo la sua lunghissima stagione in inferno, ma giusta, in quanto promanante da *giusta corte*, e giusta anche questa in quanto tesa e intesa a realizzare nella propria operazione (e attività) quella suprema idea della giustizia, nell'ordine della relazione, che costituisce il limite ideale di ogni ordinamento giuridico aperto: tutto cioè alla misura dell'uomo nella previsione del male.

Ma è poi vero e quindi legittimo affermare, a questo punto e già per le avanzate considerazioni, che la pena deve *assidersi esclusivamente sull'idea della retribuzione*, distinta in questo dalla misura di sicurezza, secondo una acuta impostazione del Bettiol, per *l'incardinamento* del valore morale della pena sulla misura esclusiva del *quia peccatum*? Perché, alla fine, il problema della pena è sempre su questo interrogativo che viene a porsi – o che lo si voglia considerare come assoluto, in sé e per sé, o che, per più fedeltà alle formulazioni vigenti, lo si voglia meglio definire ponendolo in relazione vitale e critica con altri istituti logicamente paralleli, sì del resto come anche la terminologia ufficiale e, direi, burocratica tende a confermare. Ma insisto, ad ogni modo, sulle posizioni indicate col nome Bettiol, e per la suggestione di certe implicazioni confessatamente esistenzialistiche; e per talune notevoli riserve anti-idealistiche che esse contengono. «La misura di sicurezza, così si dice, investe l'uomo totalitariamente, nel senso che non si deve solo preoccupare di metterlo in condizioni di non nuocere, ma deve sforzarsi di ricuperarlo dal punto di vista morale e sociale» – mentre la pena,

assisa esclusivamente sull'idea della retribuzione, dovrebbe trovare esclusivamente in se stessa fondamento e giustificazione, non macchiata nella propria purezza da alcuna considerazione finalistica, dovendo restare espressione definitiva del «*punitur quia peccatum*», cui tuttavia si conetterà poi, anche se non come fine precipuo, un certo «aspetto pedagogico». Connessione, questa evidentemente intrinseca, che è poi, a ben vedere, un ulteriore tentativo di risolvere sul «*quia peccatum*», le esigenze più legittime dello stesso «*ne peccetur*»; e ciò non solo nel senso generico della prevenzione; ma sì nel senso diretto di un'azione pedagogica portata sul soggetto del reato («*quia peccatum*») in quanto soggetto alla pena. «*Quia peccatum, ne peccetur*»; un circolo veramente concluso tra misura di sicurezza e pena, tutto concluso intorno ad un'idea-forza, cui, per altro, non è estranea, né la esigenza retributiva (dove il motivo pedagogico è tuttavia solo implicito), né quella educativa, in quanto esigenza e azione di rieducazione (dove l'idea pedagogica pare, nella sua purezza, pur più assoluta e definitiva). Sicché, continuando a lavorare proprio su questa prospettiva così aperta sul rapporto punitivo (e che è prospettiva che in ogni modo si potrebbe anche dire naturaliter idealistica) verrà, dunque, per forza stessa di logica, la necessità di continuare a considerare che il problema del rapporto punitivo non può (di nuovo) essere inteso integralmente: *a)* se non rilevando anzitutto come il diritto sia sempre e intrinsecamente, strumento di elevazione morale (e per tale riguardo vero «*fundamentum regni*») in quanto teso potentemente ad educare la coscienza morale del popolo (un'evidente astrazione, non priva, però, di una sua efficacia ed un suo significato critico profondo); e dunque, *b)* rilevando, altresì, nella pena come

sanzione resa operante il suo vitale significato di elemento integratore della norma, perché reintegratore (in quanto concretamente operante) della situazione giuridicamente negativa posta in essere dal reato, atto emergente oltre ogni possibilità di giustificazione e, infine, *c)* considerando ulteriormente come, una volta posta l'esigenza centrale di una concezione integrale di diritto criminale, debba venirne per certo anche il carattere integrale di tutto il rapporto punitivo, attraverso una nozione aperta della pena, non intellettualisticamente ma idealisticamente considerata. In complesso mi pare pertanto che anche a limitarsi a porre in rilievo ora questi punti appena elencati si sia lavorato già a vedere nel diritto (in tutto il diritto), quella tipica posizione dell'azione che il diritto è stato giustamente detto e che ponendosi, come si pone, nell'esperienza concreta della vita (dentro tutta la vita, cioè) come azione è ora questa tipica posizione dell'esperienza che più intensamente lavora – sul piano dell'azione umana, cioè nei limiti del finito – a salvare l'azione, e anche il soggetto come azione.

Epperò, giacché anche l'ordine tradizionale dei problemi ha un suo significato ed una sua suggestione: ritenuto che qui, concezione integrale e concezione idealistica del rapporto punitivo vogliono alla fin fine dire un'esigenza identica; posta, dunque, la linea tradizionale del problema sull'alternativa *quia peccatum - ne peccetur*, insomma tra pura retribuzione (intellettualisticamente considerata) e pura prevenzione, altro naturalismo – come reintegrare o integrare positivamente la nozione di pena se non superando definitivamente quale criticamente insignificante, quella alternativa posta in quei termini?

Ecco, ad ogni modo, che ancora si dice (es. Bettiol)

che la pena è appunto pura retribuzione e che non può, quindi, essere subordinata, in quanto tale, al raggiungimento di un determinato fine, mi pare però che anche questo sia tuttavia un modo di dire o di non dire, quasi che l'idea della retribuzione, anche considerata in quanto tale, non fosse già, nella sua purezza, un certo fine essa medesima, termine ad quem di tutto il rapporto punitivo.

Non male che anche cronologicamente segue a male, mera violenza contro o dopo mera violenza, piuttosto già nell'idea del «malum» come sofferenza (afflizione a titolo retributivo o di «giusta» vendetta, personale e non aberrante, graduale, e imposta per un delitto passato ma in previsione tuttavia di un tempo umanamente ed anche giuridicamente non esaurito), sofferenza che ponendosi come possibilità di espiazione tenda a risolversi in bene. E tuttavia, in proposito, si precisi: possibilità di espiazione, va bene, solo questo; ma possibilità già implicita nella «violenza» in cui la pena si esprime come fatto iniziale, cioè come fatto, inizialmente, puramente esteriore: appunto secondo una prospettiva integrale, della pena – integrale, adeguata, completa, non solo iniziale, e in ogni modo non parziale, quale viceversa, è sempre destinata a restare ogni prospettiva (morale e giuridica) che ignori al centro del rapporto punitivo o l'idea forza del castigo o l'idea forza dell'espiazione come ravvedimento od emenda. Idea, quest'ultima, che esprime solo una tendenza, una possibilità: espiazione nel castigo, poco più che possibile, ma in quanto possibile anche doverosa, se proprio il colpevole ha anche il diritto alla sua pena, e bisogna aggiungere: idealmente necessaria, come espiazione, alla essenza morale dello stesso castigo, inteso come retribuzione, e pertanto, perché idealmente necessaria,

da quotidianamente perseguirsi nella realtà altrimenti inevitabilmente brutale della pena.

Né credo, d'altra parte, che sia sufficiente considerare la situazione limite (quella cioè che si dice relativa all'esistenza di fatto di delinquenti cosiddetti incorreggibili) per mostrare l'impossibilità di fondare e quindi giustificare l'idea della pena fuori della necessaria speranza del ravvedimento, posto che il ravvedimento, criticamente, resterà l'altro termine ad quem della pena, come rapporto attivo istituito, per virtù stessa dell'idea retributiva: azione morale proposta come occasione (ed esperienza morale) al soggetto del reato. Il quale, in quanto soggetto alla pena, non può a nessun titolo essere trascurato nel suo ruolo di soggetto capace di attività, proprio all'interno del rapporto punitivo medesimo, che lo vede sempre, e sempre in tutti i sensi come soggetto: che anche qui è lo stesso che dire come protagonista, non come muto spettatore di un dramma di cui non gli spetti se non di sopportare il peso, le conseguenze (il dolore, la sofferenza, ma come dolore esterno, come sofferenza esterna). Il soggetto della pena invece è uomo (è sempre uomo), eccolo qui allora, come attore, sempre come attore, dolorosamente ed attivamente partecipare ad un dramma che è ora la sua stessa vita, il suo stesso dramma interiore, senza scampo se non per quel tanto di luce che egli riesca a dare a se medesimo, alla propria coscienza, contro il proprio peccato e infine contro se stesso.

7. Isolare la pena sull'idea della mera retribuzione, non è possibile allo stato del pensiero moderno proprio perché ciò non sarebbe possibile se non tentando un oggettivismo assoluto, rigido quanto purtroppo riesce ad esserlo ogni oggettivismo calcolato su rapporti affat-

to estrinseci. E in certo senso, per altro, disumano, quanto disumano sa e riesce ad esserlo ogni oggettivismo assoluto, positivo, dunque, solo in quanto celebrato sulla dimensione di una astratta positività; freddo quanto ogni intellettualismo assoluto riesce ad esserlo quando veramente lo voglia. E batterei l'accento sull'avverbio, questo «veramente» che vuol dire qui volere contro l'uomo, nel modo più chiuso e impenetrabile. Ma disumano allora soprattutto nel senso che non pensato umanamente, che non pensato dentro l'uomo, direi secondo l'uomo, secondo cioè quelle idee umane di vichiana memoria, pensando le quali – secondo le quali – si pensa infine l'uomo, secondo l'uomo, si vuole (o non si vuole) veramente. L'idea pura della pena come retribuzione, non può, se è pura nel senso schietto della formula, non cader interamente dentro quelle condizioni negative, tutta commisurata all'evento com'è e deve essere per avere coerenza (formale, esteriore); cioè tutta commisurata al reato giudicato allo stato «puro», senza nessun'altra possibilità di apprezzamento, se non per motivi che, posta una tale premessa, alla fine non resta che classificare come estrinseci come tali e assolutamente indifferenti all'uomo.

Ma il fatto è che l'idea della retribuzione portata nel cuore della nozione di pena, in quanto idea, è sempre idea morale portata nel cuore della pena; e tuttavia una volta che ne venga di conseguenza la risoluzione del concetto di retribuzione dall'ordine astrattamente algebrico del rapporto istituito, all'ordine sempre ideale della morale, ne verrà, anche, una conseguenza logicamente chiarissima. E cioè che l'idea pura della retribuzione, per essere come deve essere moralmente operante, deve appunto negarsi nella sua purezza formale (geometrica) per affermarsi paradossalmente, impura

in tutta la sua veramente integrale e veramente operante purezza morale. Valore contro non-valore. Attività moralmente (giuridicamente) valida contro attività moralmente riprovevole; e, perché affermata tale, perseguibile penalmente (e quindi rilevante giuridicamente in quanto antiggiuridica), tutto, beninteso, se si accetti di riguardare al rapporto punitivo da un punto di vista profondamente interiorizzato. E potrebbe anche dirsi profondamente dinamico, se si definisca come irrimediabilmente statico il punto di vista opposto, cioè quello astrattamente matematico ed intellettualistico, in quanto fondato su una certa idea retributiva calcolata però secondo una prospettiva puramente matematica e appunto puramente intellettualistica. Alla quale così non si dà altra conclusione se non la legge ferrea e, magari disumana, sempre estremamente logica, dell'occhio per occhio e del dente per dente, male per male. Ma appunto male in quanto male, per male in quanto male – senza rimedio e senza scampo, secondo la più rigorosa esigenza della retribuzione assoluta come assoluto fondamento del valore della pena in quanto isolata e chiusa nella pura idea della retribuzione matematica, e dunque non morale (a meno che non si voglia e non si possa mostrare che la pena è valore morale solo in quanto puro calcolo matematico, apprezzamento esteriore e praticamente inoperante).

Ma inoperante sarebbe anche non morale, nel senso che non giuridica, quella cosiffatta prospettiva giuridica la quale, per affermare alla pena un certo ordinamento teleologico alla ricerca del fine, uscisse bensì dalla pena in modo tale da concludere con una certa e radicale negazione della pena medesima nel mentre stesso che vorrebbe cercare una giustificazione appunto teleologica, quasi un altro paradosso. Contro il quale, tuttavia,

la miglior dottrina non manca di reagire ogni volta che ciò si rende necessario; e, di fronte alla possibilità dell'equivoco (di ogni equivoco), ogni volta che la chiarezza dei problemi fondamentali lo rende scientificamente e quindi moralmente doveroso, giacché non potrà mai dimenticarsi che la fondamentale esigenza della indagine scientifica è sempre tanto più viva quanto più moralmente impegnata e *partecipata*. Impegno, dunque, e partecipazione per i quali sulla pena si dovrà sempre esigere un discorso che non lasci all'ordine dei problemi propri nessun margine malcerto, mentre d'altro canto, proprio in conseguenza di quell'esigenza, non potrà ammettersi una considerazione non integrale di tutti i rapporti che tra reato e pena vengono continuamente ad intendersi. Questa molteplicità di rapporti, infatti, è tale per cui la relazione essenziale intercorrente tra delitto e castigo, non può non includerla e risolverla in sé, pur conservando a ciascuno di essi quella posizione e quel significato che gli sono propri, senza però che tale particolarità possa mai autorizzare una prospettiva comunque limitata, particolare ma quasi che fosse unica. Ma posto che il reato, i suoi rapporti li aveva istituiti tutti al negativo, in quanto li aveva risolti e fatti risultare concretamente all'interno di una complessa attività criminosa intesa a negare cioè ad istituire rapporti di attività meramente negativa, il resto evidentemente ne verrà di conseguenza. Ché, dire negativi è anche come dire: in quanto negati; in quanto istituiti (prodotti) attraverso un processo di attività avvertitamente tesa a negare, direttamente o indirettamente, un valore affermato nella norma come normativo e tale, pertanto, posto nella norma (ut singula) quale incarnante tutta la realtà e quindi tutto il valore di quell'ordine che appunto è l'ordine di quella norma. L'ordine medesimo per il

quale semmai quella norma è norma: ordine in qualche modo ideale, costitutivo di società concreta (giuridica e morale: cioè civile), non naturalisticamente presupposta, ma attivamente affermata nel processo stesso della produzione delle norme come singole ma di una singolarità riferita, cioè come unità d'ordine e come, per lo stesso atto della propria produzione, produttiva di società concreta. Ma produzione appunto che è autoproduzione, e contro la quale, nelle sue infinite e segrete implicazioni, il reato, in quanto attività negatrice, è diretta negazione, rottura e arresto di svolgimento in quanto negazione di ogni valore spirituale all'alterità. La quale, ora, in quanto è assolutamente estrinseca, non è più limite interiore, ovvero morale e spirituale, per il singolo, considerato fuori di ogni rapporto di socialità; ma puro ostacolo, nel senso di una alterità non stretta a noi da vincolo alcuno, e anzi interiormente (anzitutto), rifiutata ad ogni possibilità di comunione (nel senso precisato avanti). Così l'altro resta ancora un mezzo (penso naturalmente alla migliore meditazione kantiana), forse anche meno che un mezzo: un non-valore assoluto, e per questo, dicevamo, non limite ma ostacolo, puramente e semplicemente parlando, del tutto privo di valore; e, nel suo prezzo non superiore, appunto nell'apprezzamento, al grado di fatica e, mettiamo di rischio che, come mero ostacolo, può comportare rimuoverlo. Una cosa, e meno, anche, che una cosa – se nessun dubbio pare sussistere, guardando ai fatti sempre da un punto di vista estrinseco che nell'omicidio a scopo di rapina, ad esempio, per il giudizio del rapinatore la vita umana, di quell'uomo e quindi di ogni uomo, è ritenuta notevolmente inferiore e infinitamente più trascurabile della cosa che è l'oggetto della cupidigia particolare – un atteggiamento interiore, un'incli-

nazione psicologica tipica. Giacché il peccato – anche quello che entra in considerazione nel diritto – è sempre un certo egoismo, tale, per quanto c'è di egoismo, oltre ogni possibilità di giustificazione.

Ma inclinazione dunque psicologica, che l'opera (l'azione) conferma sempre e realizza in pienezza di significato, e che per virtù di tale sua piena realizzazione, acquista giuridica rilevanza, in quanto viene attivamente portata nel vivo delle relazioni intersoggettive, sotto il criterio della giustizia («sola justitia inter alias virtutes importat rationem debiti»), negato e riaffermato sempre nell'azione, posta questa, psicologicamente nella antica logica della *Summa* come tratto inevitabile di unione tra cosa esterna e passione interiore. Il quale potrà essere da un certo punto di vista ancora un concetto discutibile, e che in ogni caso ha bisogno di altri sviluppi per farsi valere, ma che qui ci basta accogliere per come pare per sé sufficiente a sottolineare la permanenza della relazione ad alterum: bene o male (giuridicamente parlando) a seconda che la misura del dovuto sia o non sia riconosciuta come interna obbligazione a quella doverosa comunicazione sociale che è nell'ordine della giustizia e quindi del dovuto, al lato assolutamente opposto di ogni disperante solitudine. Al lato opposto, cioè, di quella disperata solitudine del solo che è la solitudine fredda e gelida del reo in quanto è reo, uomo incapace d'intendere sino in fondo la umanissima e felice presenza degli altri in noi, di intendere cioè e realizzare su tale avvertita presenza se stesso come persona che è soggetto, apertura interiore, intima e profonda appunto alla più integrale misura dell'uomo, ut singulus et ut socius. Ma di ogni uomo, di me e dell'altro da me, persino del mio nemico, che pure è prossimo mio, e rispetto alla cui dignità, che è la mia stessa

dignità di uomo e così tutto il mio stesso dovere di uomo, nulla si può dare che mi autorizzi ad essergli comunque ingiusto, se non accetti io stesso di rinunciare, eodem tempore, a tutto ciò che può a sua volta darmi l'esercizio almeno tentato della giustizia. La quale in effetti è anche, essenzialmente, questo rispetto profondo dell'eguale dignità morale di tutti, nella dignità dell'altro, per la mia stessa dignità d'uomo.

Perché degradare (alienare) l'altro uomo che mi è di fronte e che io magari ho dichiarato nemico, non è possibile se non a patto ancora di accettare, ipso facto, la degradazione e alienazione di me stesso nella stessa misura che l'altro da me; di me, anzi, che così realizzo la degradazione e l'alienazione dell'altro nella stessa misura in cui degrado ed alieno me stesso a quella «cosa» alla quale il mio egoismo ha sacrificato l'altro a me stesso; e quindi tutta la dignità dell'uomo che era in me come nell'altro da me, e tutta la dignità di quell'umano consorzio che era in me, nell'altro uomo in quanto soggetto esso pure, in tutti. E giacché si è di nuovo parlato di consorzio umano, non dimentichiamo a questo punto che esso ben è (già come ordinamento, appunto come istituzione) quella realtà nel cui essere, e astraendo, per la cui salvezza ed effettività la norma è posta come è posta, necessariamente dotata di potere coercitivo e quindi, per la sua stessa perfezione logica e anche morale, di sanzione. E dunque affermata come norma proprio per la tutela, diretta o indiretta, di un interesse o valore (giuridico) sempre generale (sia come privato, sia come pubblico), tutela anzi nella quale l'istituto della pena si inserisce attivamente per la attribuzione concreta di ciò che a ciascuno è dovuto in conseguenza dell'attività criminosa del reo, e secondo quell'interna ragione del dovuto, che sempre è concreto esercizio di

giustizia: rapporto penale come rapporto di «giustizia» penale.

Rapporto di giustizia penale che è in conseguenza concreto tentativo di reintegrazione non di una ma di tutte le situazioni che l'attività criminosa aveva determinate; reintegrazione operante ed operata, pertanto, su tutte le componenti del rapporto in quanto considerato sul punto in cui avviene la scomposizione e la ricomposizione medesima di tutte le diagonali del reato come della legge. Ché, allora potrà vedersi come la cosiddetta logica del dovuto, non potendo prescindere da questa sua esigenza integralistica, non potrà ora affermarsi validamente, se non come logica del dovuto a tutte le parti in gioco, nessuna esclusa, a tutti i soggetti che sono presi come tali nel rapporto criminoso, direttamente o indirettamente: al reo in quanto reo, ed alle parti lese in quanto parti lese. Le quali tuttavia non sorprenderà che ora escano di scena per far nuovamente posto a quel solo soggetto del reato che ora, come soggetto «alla» pena, torna al centro dell'attenzione in quanto naturaliter destinatario di quella attività punitiva che urge considerare.

8. Chi dice pena dice attività punitiva. E giacché chi dice attività, dice rapporto attivo, chi dice pena in quanto attività, dirà sempre rapporto di attività punitiva, tra soggetto e soggetto. E val la pena di fermarsi ad analizzare, di insistere.

Perché dire attività punitiva è ben diverso che non dire «pena» sic et simpliciter, mentre se si vuol poi significare qualcosa di positivo, non v'ha dubbio che debba significarsi, nella nozione di attività, quel complesso processo mediante il quale la pena si realizza come tale rispetto al soggetto del reato a sua volta considerato di

fronte all'attività punitiva quale egli è: soggetto di quella attività per cui il reato si è costituito come reato in quel complesso organico (unitario e dialettico) di situazioni che la attività punitiva ha il compito e più la responsabilità di rimediare. Di rimediare: cioè rimediare, risolvendo secondo giustizia la intrinseca ingiustizia risultante dalla attività ingiustificata ed ingiustificabile del reo, il quale appunto è ora «soggetto» alla attività punitiva, in quanto soggetto di una ingiustificata ed ingiustificabile attività detta criminosa (e quindi, per questo ritenuta punibile). E allora, attività, di nuovo, sopra attività, dove «sopra» ha senso di «contro»; attività dialetticamente opposta ad attività, dove tuttavia l'avverbio vuol dare senso veramente compiuto e radicale per dire un'opposizione veramente radicale e compiuta, di ordine anzi tutto e soprattutto morale (giuridico, nel senso sempre della moralità specifica del diritto), sicché veramente si possa cominciare a distinguersi, parafrasando Leibniz, anche Dio dal diavolo: attività che è buona volontà da attività che è non buona volontà, *sì* e *no*, ma *no* che è *no* al *sì*; e *sì* a sua volta che è *sì* che è tale come *no* al *no*. Dove, beninteso *sì* e *no* hanno ancor qui, nella loro posizione profondamente dialettica, una misura integrale senza margini di alcun equivoco possibile, per dire insomma due attività assolutamente differenziabili ed assolutamente differenziate, una dall'altra, quanto mai è possibile differenziare moralmente attività da attività (come opposti: valore e non valore); la conseguenza di tutto ciò non avrà bisogno di troppa sottolineatura.

Si tratterà, infatti, solo di rilevare le molte implicazioni che la nozione di attività giustificata comporta in quanto attività trasferita nell'ordine dell'attività etica, cioè secondo giustizia (in quanto attività di un soggetto

moralmente giusto), «*recta ratio agibilium*», intrinseca ratio morale, tra esigenza ed esigenza, a tutte quelle «*rationes ideales*» profondamente immanenti ad ogni attività positiva (*secundum rationem ordinis*), in quanto positivo principio di ogni generazione e, parafrasando S. Agostino, di ogni trasformazione spirituale profonda: ma, appunto, spirituale non naturale, la parafrasi ha agito qui nella sostituzione evidente dell'aggettivo, dove però spirituale vuol dire, come sempre, etica, non solo morale ergo interiore ma anche giuridica se si tien conto della posizione caratteristica che all'interno dell'esperienza etica di tutta la vita come azione, ha propriamente il diritto.

Ora, che dire pena in quanto attività punitiva, cioè in quanto attività concretamente operante nel senso integrale e positivo dell'azione umana come volontà attuale: ora, riprendo, che tutto ciò, debba pure avere un senso ed un significato assai profondi nell'intima risonanza dell'esigenza medesima da cui e a cui quella attività è concreta ed operante tensione, anche questo è per noi fuori causa. Ma, allora, che senso può avere la posta riduzione della pena in termini di attività punitiva, se non la evidente affermazione della inesistenza della pena e quindi del rapporto attivamente punitivo, se non in quanto, dopo la ipotesi, esso sia ritenuto concretamente operante? Diciamo pertanto che la pena, nel momento ipotetico del rapporto penale, ha in questo la sua validità ed efficacia: nella sua apertura dialettica verso quell'applicazione nel rapporto concreto, per cui la pena si fa, concretamente, pena; strumento, dunque, di reintegrazione della situazione prodotta (come anomala) dalla attività del reo in quanto tale. Questa posizione che non può essere misconosciuta se non misconoscendo che la pena, in quanto viene posta ipoteticamente come

elemento integratore della norma, è altresì posta come misura della attività necessaria perché la situazione anomala realizzata dalla attività criminosa del reo possa essere reintegrata nella misura in cui praticamente è possibile, alla esigenza e alla misura positiva della norma. Integrazione, dunque, la quale all'atto pratico è reintegrazione, il che verrà poi, necessariamente a significare: *a*) che già nel momento puramente ipotetico, l'istituto della pena trova la propria giustificazione nella avvertita necessità di risolvere al positivo ogni situazione prevista come negativa; e tuttavia: *b*) prevista, sì, come negativa ma in quanto avvertita possibilità di attività negatrice, epperò ancora, *c*) ritenuta questa medesima attività negatrice, come dialetticamente arginabile per virtù di un'altra attività realizzante in concreto quella profonda esigenza morale (in quanto giuridica) che era alla radice della norma medesima integrata ipoteticamente. E ciò, così da un lato, in quanto ritenuta e affermata come essenzialmente violabile; e dall'altro, tuttavia, ritenuta e affermata come sorgente, principio e norma, appunto, a tutta l'attività che a sua volta è ritenuta necessaria e doverosa (perché possibile), sicché la situazione risultata da attività opposta al valore della norma, possa essere ricondotta ad una positiva riaffermazione della norma medesima. Sempre dal negativo al positivo, affermazione che è previsione di necessaria e possibile riaffermazione, integrazione che è ipoteticamente affermazione di necessaria e possibile reintegrazione, entro i limiti in cui ciò è praticamente possibile (ma i limiti pratici in questo caso non intaccano minimamente il valore morale di questa complessa attività di integrazione come attività di reintegrazione, dove la previsione della situazione originante come negativa è già detta in tutta chiarezza).

9. Ma i limiti pratici in questa sede non possono evidentemente importarci più che tanto. Mentre ci importa, ripresa la nozione di pena come attività punitiva in quanto attività di reintegrazione del valore affermato dalla norma e negato dal reato – mentre ci importa, dicevamo, vedere se e quanto una tale nozione può contribuire a migliorare la chiarezza dei problemi relativi al valore morale (in quanto giuridico) della pena considerata in sé, automaticamente giustificata in quanto posta in vitale relazione critica con un, anzi: con «il» valore morale (nel senso che giuridico) propriamente giustificante. È giustificante in quanto attualmente dispiegato e come norma positiva, integralmente presente a tutto il processo della attività punitiva intesa a realizzare in pienezza la sua stessa norma quale operante nel comando se e perché operante in quel suo processo di attività reintegrativa che si pone in essere per la esecuzione concreta della pena, quale prevista per integrare il comando nel comando; ed è ora richiesta concretamente dalla violazione concreta della norma medesima. La quale non può restare inoperante giacché appunto si è posta, nella vita, per l'operare e per operare.

Ma che cosa vorrà dire, dunque, che la norma non può rinunciare ad affermarsi attivamente come tale di fronte a quell'operato e nella conferma di quell'operare in cui, per altro, essa norma deve sperimentare sì la propria efficienza pratica come la propria efficacia morale? – portando così, come attività, tutto il proprio discorso dall'astratto (già comprensivo di ogni concretezza possibile) al concreto (in quanto pienezza attuale ed attiva del rapporto posto nella astratta ipotesi normativa)? e dunque portandosi alla propria pienezza nella verificata realtà della ipotesi stessa?

Se non poter rinunciare alla propria efficienza pratica

od alla propria efficienza morale, significa per la norma anche dover portare il discorso della norma dall'astratto al concreto di modo che la virtù medesima della norma divenga operazione positiva e concreta – tutto ciò non vorrà allora chiarissimamente significare la riduzione della nozione di pena a quella di attività punitiva come estrinsecazione e piena realizzazione del valore attuale della norma come valore pratico? Cioè, come estrinsecazione concreta di un operare (di un fare che è farsi) posto e voluto dialetticamente di contro ad un operato, ad un fatto, ritenuto negativo e quindi da risolvere al positivo sicché il valore violato, torni ad essere quale era attestato nell'imperativo?

Ma poiché, il valore re-integrativo della pena come attività, era già presente nella definizione medesima della pena considerata ipoteticamente come elemento integratore della norma medesima – qui si tratterà, dunque, di vedere come nella pena in quanto attività punitiva si riflettano tutti i caratteri peculiari della pena come istituita ipoteticamente dalla norma, nel suo perché e nel suo stesso modo. Nel suo perché, che è la sua necessità («il vizio e la malvagità, usava dire Botero, se non è trattenuto dalla paura della pena, manda tutto sossopra»), un gesto di pessimismo se riguardato da un certo punto di vista, cioè dal punto di vista del passato come dolorosa esperienza della possibilità quotidiana del peccato; ma di chiarissimo e sicuro ottimismo, se riguardato dal punto di vista opposto – ed è anche per questo, in realtà, che la norma penale è alla fine sempre conclusiva almeno entro i limiti in cui può essere conclusiva l'azione umana. Nel suo *modo*, che è nell'ordine della relazione, quello della giustizia: necessità per la coesistenza come valore, di arginare vizio e malvagità, nell'azione dell'uomo in relazione sempre all'altro che

è, per la coesistenza di valore, viva e profonda necessità di giustizia. Una nuova conferma dell'obbligo alla giustizia, alla necessaria giustizia, anche nella attività punitiva necessaria per arginare vizio e malvagità, se no, secondo la vistosa immagine del Botero, destinati a metter tutto sossopra: remora al vizio ed alla malvagità dell'uomo in quanto ritenuto capace di peccato, ma sì anche in quanto ritenuto dotato di libertà e quindi capace di redenzione e di bene, ottimismo sopra pessimismo. Ma ottimismo sopra pessimismo, come dire: sopra la previsione del male, speranza di bene, e, infine, speranza, nel male, di sempre possibile ravvedimento, e *certezza* anzi di un ravvedimento sempre possibile.

Tanto che, notiamo, nella sua stessa origine psicologica, la pena istituita come elemento integratore della norma non può dirsi avere altra inclinazione che questa, se è su questa inclinazione che ritrova in pienezza il suo significato nel carattere istitutivo di tutto l'ordinamento giuridico in cui è presa: aspetto pedagogico, sopra aspetto pedagogico, onde, ammesso che il diritto viva nell'ordine della disciplina e del governo (che è alla fine sempre autogoverno); e ammesso quindi che disciplina e *governo* possano entrare, in piena coerenza, nell'ordine dei problemi positivamente pedagogici, non sarà poi quello del valore pedagogico del diritto argomento difficile a mostrarsi valido, entro i limiti suoi propri almeno per il pensiero moderno se, tanto per cominciare, si provasse a «tentare» alcune equazioni kantiane, altamente significative e probanti.

10. Anche perché, Kant a parte, non può negarsi che sotto il riguardo detto or ora il problema venga acquistando quella chiarezza autonoma cui la inopportunità pratica della insistenza non toglie alcun valore critico

effettivo. Tanto più che, per il suo primo momento, il fondamento della giustificazione pedagogica della pena ottenuto mediante la risoluzione dell'istituto nel complessivo valore pedagogico di tutto il diritto, trova già (almeno a voler contenere la vastità dell'istanza entro i limiti più ristretti), anche sufficiente argomento nella misura fissata (per esempio dal Bettiol). Mentre già si vede e si pensa l'estrema utilità di una indagine condotta parallelamente tra diritto e pedagogia, per una storia veramente integrale della nozione di pena e di castigo, un capitolo di non scarso interesse, intorno alla formazione storica dell'uomo civile, attuale memoria di una lunga fatica, di tutta la più «dolorosa e notturna», ma anche liberatrice vicenda umana: nostra ipsamet actio. Tutto il nostro sforzo, storicamente considerato in pienezza di tensione, per la più interna e per la più vitale liberazione dell'uomo e per una sempre più salda conquista dell'uomo all'uomo, più salda e più attesa, là, naturalmente, dove l'integrale valore dell'uomo è più minacciato, stretto di continuo e da tutte le parti, tra peccato vecchio e nuova tentazione di peccato. Tutta la storia, come conquista di civiltà, nella storia dell'idea di pena nel diritto, e di castigo nella pedagogia, come conquista di civiltà (di misura) nel diritto e nell'educazione; misura di civiltà che è sempre misura di un integrale e veramente proporzionato umanesimo; e quindi tutta una prospettiva, su ogni problema aperto per l'uomo come prospettiva tutta à l'hauteur de l'homme: altra lunga e dolorosa esigenza. A l'hauteur de l'homme: e così, infine, alla misura integrale dell'uomo, tra pedagogia e diritto, anche la pena, «secondo dettano la ragione tranquilla e la coscienza» non «l'ira passionale o la sfrenata stravaganza del volere». La ragione tranquilla, non l'ira che è sempre delitto sopra delitto.

11. L'attività punitiva se giustificata non è, non vuole e non può essere, per la contraddizione che nol consente, arbitrario o assoluto potere di disporre del colpevole (lo scriveva Locke in tempi per certe meditazioni più difficili che non i nostri) «secondo le ire passionali o la sfrenata stravaganza del volere», dove piuttosto è questione di retribuire, «secondo quanto dettano la ragione tranquilla e la coscienza, ciò che è proporzionato alla trasgressione». Ed anche qui siamo evidentemente d'accordo, ma neppure potremmo dimenticare che Locke stesso, appena prima, aveva già posto in tutta chiarezza, tra libertà e licenza, il magistero essenziale della legge («questa legge insegna a tutti gli uomini», etc.), la quale anche per questo suo magistero non può essere violata impunemente. Autorità, ma autorità che tende a porsi come magistero concreto alla libertà, secondo la regola della coesistenza di valore, autorità che è, soprattutto, morale dignità della libertà e positiva tutela di questa dignità che l'esercizio dell'autorità, come pedagogia della libertà, non viola anzi conferma, liberandola dall'arbitrio e quindi dall'indifferenza, e dandole così autentico valore morale.

Né pare che il problema si presenti diversamente, sia che la proposta resti chiusa entro i limiti tradizionali della problematica giuridica; sia che voglia porsi e proporsi entro i non meno tradizionali limiti della problematica pedagogica. Onde mi viene in mente di segnare qui, per esempio, su Beccaria, una fondamentale coincidenza con Vegio, pensando per entrambi, al valore chiarissimo della denunciata insufficienza, così critica che pratica, della violenza come tale, non capace di approdare ad altro che ad una abitudine o servile o ribelle («servilem quemdam animum»); un fallimento. Il che, appunto, non vuol dire però una rinuncia al castigo co-

me positivo strumento di abitudine morale, dove si renda necessario (quia peccatum) e purché di giusta proporzione (Beccaria: «basta che il male – la sofferenza – della pena eccede il bene – l'utilità – che nasce dal delitto»), ma, appunto, operando così solo là dove si renda moralmente necessario. Cioè nella essenziale concretezza del processo spirituale stesso, come quel processo, che per sua natura, con più insistenza esige questo continuo tributo all'essenziale relatività del mezzo al fine, sì, ma sì anche alla situazione su cui si deve moralmente operare. E quindi, non per un più o per un meno di valore assolutamente parlando; ma nel più o nel meno dell'adeguamento concreto, per il più o per il meno del valore medesimo. Tanto più che la conversione verso l'amore della prima pedagogia moderna del Vegio, non esclude talvolta la fatalità o almeno la possibilità positiva di un intervento dell'autorità nella pedagogia della libertà, intervento che anzi si conferma, di fatto, nel rinvio, che in Vegio è cifra fondamentale, alla tradizione paolina (come «allo spirito più intimo del Cristianesimo», noterà il Saitta), in disciplina et correptione Domini; ma in disciplina che è, dunque, anche amore. E, si aggiunge, cito proprio nel senso più completo ed adeguato ad un pensiero assai efficiente di S. Agostino, un pensiero di assoluto equilibrio (hoc quidem verum est, sed sicut meliores sunt quos dirigit amor, ita plures sunt quos corrigit timor), sicché non sarà male tentare ora, proprio sul nome di S. Agostino, l'opportuno congiungimento, sottolineando come già nella economia stessa della Civitas Dei, con abbondante riferimento paolino, il problema ritrovi anche tra amore, persuasione e timore la necessaria conversione in unum. Perché, sta bene che la concordia nell'obbedienza e nell'amore è sempre l'ideale di ogni città salda

in se stessa; ma vero è anche che dove, per rompere la «connessione delle miserie», non si avverte subito il senso schietto di quel «quasi pena inflitta» che già è nel «movimento medesimo della carne disobbediente», ivi appunto si rende necessario (nell'ordine della partecipazione e della solidarietà) d'intervenire, «per» la persuasione e «per» la coercizione anche, contro quell'«ulteriore corruzione» che è sempre la prima situazione da rompere. Dove, ecco, anche il timore entra, a vele spiegate, nella concordia dell'amore, per la più sicura liberazione da ogni angustia (e da ogni «inquietudine», peccato che è sofferenza) se anche la «medicina che si adopera esternamente», ove adeguata, può operare sul «cuore», almeno nei limiti individuati in alcune pagine della Civitas, là dove il «gioco» è meglio precisato, appunto tra Paolo di Tarso e Agostino: dalla paziente «correzione degli inquieti» raccomandata ai tessalonicesi, alla «istruzione in spirito di carità», alla «ripresa in faccia a tutti affinché anche gli altri ne temano», (I. *Tim.*, 5. 20), si vedrà ora che anche questa, però, pur essendo da effettuare nell'ordine del «timore», resta nel profondo istruzione e disciplina in spirito di partecipazione e di amore. E tutto quindi, in adempimento alla legge stessa del Cristo, tutto e sempre per una correzione fondata sulla legge della misericordia, ma non già in esclusione di un intervento coercitivo (moralmente parlando), e quindi, di fronte al peccato consumato, punitivo in quanto afflittivo, ma in quanto afflittivo, sempre giustificato come capace, dall'esterno all'interno, di ancora parlare al cuore dell'uomo e rompere definitivamente il cerchio altrimenti vizioso di quella connessione delle miserie che è il principio di ogni ulteriore corruzione. E dunque, *capace*, ma quale, viceversa non potrebbe essere quella falsamente retribuita e pro-

porzionata vendetta che non è se non pura violenza, quella violenza che sempre rende l'animo più violento (se non servile), un affanno inutile (se non dannoso), inoperante, seppure non operante negativamente. Ché, si badi, è nello spirito stesso di tutto il nostro discorso che deve ritenersi sempre falsamente retribuita e mal proporzionata quella pena che tuttavia fosse, sì, esternamente commisurata alla detta entità del reato, ma non all'animo (alla sensibilità) del reo in quanto soggetto del reato e soggetto, come tale, alla pena – il miglior insegnamento che Cesare Beccaria ci ha dato in limine ai tempi moderni, in modo, direi, anche piuttosto diffuso. Anzi, così diffuso che alla fine basterebbe forse leggere le pagine dedicate alla proporzione morale fra i delitti e i castighi, e più specificamente quelle intorno alla «dolcezza delle pene» (un capitolo indubbiamente di estrema finezza) e magari, quelle intorno alla pena di morte, per già intendere pienamente la cifra essenziale di un discorso che ha il suo accento sulla considerazione funzionale della pena precisata intorno alla sua «*intensione*» in rapporto alla «*estensione*».

«Tutto il più è superfluo e perciò tirannico»: siamo d'accordo che la prima misura, nel senso dell'identità chiarita da noi in precedenza deve restare sul reato; ma «basta che il male», la sofferenza, «della pena ecceda il bene del delitto», non bisogna dimenticare che, appena prima, il Beccaria stesso aveva già scritto che «quelle pene, dunque, e quel metodo di infliggerle deve essere preferito» (né è escluso che l'uso del singolare possa avere un significato più profondo che non sembri, quasi rivelatore), «che serbata la proporzione farà un'impressione più efficace e durevole sugli animi degli uomini e la meno tormentosa sul corpo del reo».

12. Quelle pene, dunque, e quel metodo di infliggerle, per una giusta proporzione e per una impressione più efficace e «più durevole» sugli animi degli uomini, l'accento come si vede è messo su una notazione psicologicamente esattissima, «a misura che i supplizi diventano più crudeli gli animi umani (...) s'incalliscono», ed ecco, subito dopo, la nozione di proporzione al soggetto, operante nel senso dell'aggravamento della pena («ci vuole un fulmine per battere un leone che si ribella al colpo del fucile»), ed ecco d'altro canto un'altra fine considerazione «ma a misura che gli animi si ammolliano nello stato di società, cresce la sensibilità e crescendo essa deve scemarsi la forza della pena». Adeguamento più adeguamento.

Ma adeguamento che intanto è possibile, in quanto per esso e in esso realizzi una effettiva riduzione della pena alla necessaria attività punitiva in cui appunto consiste il rapporto punitivo, a sua volta dialetticamente adeguato a tutto il complesso dei «rapporti» convergenti, tra delitto e castigo, al centro cioè, di una situazione tutt'altro che semplice. E sulla quale l'attività punitiva deve operare per la piena restitutio in integrum, nei limiti delle umane possibilità, di tutte le situazioni che quella situazione implica e delle quali è, essa medesima, il risultato complessivo e culminante. Ma sulla quale, un'attività punitiva integrale per la positiva restitutio in integrum di tutte le situazioni particolari che quella situazione comporta, non può operare se non integralmente, cioè operando puntualmente su tutte le situazioni quali concretamente specificate, e tuttavia, su ciascuna di esse, appunto, ma per ciascuna come per tutte quelle situazioni concrete, quali dialetticamente riferite, ognuna e tutte verso un valore che pur nella possibile moltiplicazione empirica, è sempre unico. E

che per questo non potrà mai essere perseguito se non operando unitariamente nel rapporto istituito con il soggetto attivo del reato, sia che, per risolvere il problema o i problemi aperti della sua stessa attività, gli si ingiunga un fare; sia che gli si ingiunga un patire, o un fare e un patire insieme, se però ciò gli venga imposto come dovuto all'altro, ma tuttavia senza sacrificio di ciò che anche a lui come uomo e soggetto è dovuto in vista di quella ulteriorità di svolgimento che nell'ordine della generazione spirituale egli tuttavia è, a se medesimo, nella sua stessa struttura o condizione personale.

Struttura ed ulteriorità di svolgimento (passato, quia peccatum; futuro, ne peccetur), situazione e valore: la pena in quanto attività punitiva è appunto attività interamente presa tra situazione e valore, in quanto attività moralmente valida e validamente operante come determinata (in concreto) su una concreta, e quindi determinata situazione di fatto, moralmente giudicata in virtù di un intervento attuale cioè di valore. Cioè in virtù di un intervento integrale, e tale, in quanto operante ancora come esterna medicina, ma ciò non già in ignoranza, anzi!, del come la situazione reale sia non solo quella apparente del reato, quanto e piuttosto quella apparente «dal» reato, quella cioè del reo. La quale, alla fin fine, è la situazione su cui la pena deve (e può) realmente e positivamente operare (sulla quale, e, per la posizione dialettica del valore: contro la quale), in interiore piuttosto che inter homines; e comunque tale, inter homines, quale in interiore homine: né dovrebbe tardare a vedersi come il valore della pena in quanto «medicina esterna» continua semmai ad esserci in dipendenza della possibilità e della capacità che essa ha di «ferire» il cuore medesimo dell'uomo. Anche perché (ed anche questo non dovrebbe essere dimenticato), se dire pena

è dire attività punitiva, bisognerà vedere se, dire attività punitiva, non significhi dire attività punitiva in quanto nel suo momento processuale cioè iniziale, già attività di certa attribuzione di pena, ma poi (e forse ma soprattutto), attività di altrettanto sicura esecuzione, dove la pena veramente è pena, attività punitiva concreta tutta realizzata e in certo senso, finalmente *tutta pena*. Di fronte alla quale non c'è ora se non il reo come soggetto alla pena e tuttavia, in quanto uomo, sempre una certa dignità (anche giuridica) talché si può dire che se c'è un problema sempre attuale della pena, questo avviene proprio in quanto c'è, di fronte alla pena come attività punitiva, un uomo soggetto di (= a) quella attività, soggetto dunque nel quale la dignità della persona umana potrà essere svilita sin che si vuole (se anche l'inferno è infinito), anche *negata* nel senso che non affermata; ma non abolita.

Se c'è una negazione, infatti, ciò non potrà essere se non in virtù di una attività negativa (volere che non), dove, attività continua a voler dire soggetto, quel soggetto che attuando la propria negazione per intanto si conferma soggetto, in quanto comunque attività. Quella attività dicevamo che egli è, ma che insomma gli conserva dignità di uomo in quanto dotato di attività e in quanto capace di redenzione, in quanto capace, anche nel peccato, (almeno nel senso che per il peccato), di coscienza.

Perdere di vista questa infinita e doverosa possibilità di movimento dell'uomo vivo sin che è vivo, allora che altro può significare se non sempre una anticipata condanna a morte? La quale, si sa, è sempre l'unica condanna (l'unica pena) che non ammetta alla pena stessa alcuna possibilità pedagogica, essendo come è caratterizzata proprio dalla radicale e reale soppressione di

quel soggetto al quale il discorso pedagogico della pena come attività pedagogica determinata e giustificata da una determinata situazione, non può dire se non una sterile e inattuale minaccia, però inoperante assolutamente parlando proprio nel mentre viceversa che avrebbe più bisogno e dovere di operare. Quasi un non senso: voce che grida in un deserto in cui chiunque potrà sentirne il richiamo, meno colui che più avrebbe bisogno di udire e di rispondere perché non sia, dopotutto, voce vanissima, vana anche di fronte a se stessa, oltre se stessa. E allora vanissima, e sembra un paradosso, perché priva di esecuzione; e quindi incapace di proporsi per il soggetto in termini di quella vitale esperienza morale per cui anche la coercizione si può porre come possibilità di persuasione nella misura cioè in cui, restando se stessa, può e riesce a risolversi positivamente. Come in effetti accade almeno in dipendenza della proporzione iniziale, che ora si viene a giustificare, nell'esecuzione, in un metodo giuridico suscettibile a sua volta di risolversi in una vera e propria didattica della pena, rettificata tra situazione e valore e perciò capace di portare a compimento quel processo di individuazione della pena che senza dubbio costituisce la più costante cifra della storia stessa del diritto penale. E per intanto basterà forse mostrare come questa differenziazione del metodo, giustificata dalla essenziale relatività di ogni situazione concreta, sia ampiamente inclusa come concreta esigenza di giustizia nella stessa nozione di giusta retribuzione, in quanto giustamente proporzionata alla misura del reato ed a quella tuttavia della sensibilità (e alla misura dell'evento ma come misura anche di sensibilità) e quindi adeguata e giustamente proporzionata anche nella misura della pena come metodo di punizione concreta. Cosa questa che so-

lo allora si realizza, quando realmente il rapporto punitivo avrà in sé oltre l'idea necessaria e moralmente legittima della giusta vendetta come azione di tutela giuridica, sì anche allo stesso titolo, la chiara coscienza del suo aspetto profondamente pedagogico, ed essere in se stessa (non contro se stessa) un ponte coraggiosamente e fiduciosamente gettato dal passato al futuro. E coraggiosamente, per la dolorosissima quantità dell'esperienza contraria; fiduciosamente, perché nulla, tuttavia, ci autorizza ad escludere, sin che c'è uomo vivo e soggetto capace di attività e di movimento, quella possibilità di rigenerazione spirituale che solamente può efficacemente riportare al pareggio tutto discorso. Tutto il discorso, l'allusione pertanto è certamente e scopertamente intenzionale. Ma è qui a veder bene che si scorge in tutte le sue implicazioni il momento pedagogico della attività punitiva, momento che non può impunemente essere dichiarato avventizio, che possa esserci o non esserci quasi indifferentemente, tanto più che, chi ben guardi, nessuno potrà mai dire con sufficienza di elementi critici che esso debba significare l'abbandono critico della idea di pena come retribuzione a titolo afflittivo – quasi insomma ci fosse antitesi assolutamente irriducibile tra processo punitivo e processo educativo o rieducativo, dove, viceversa, la essenziale relatività del mezzo didattico gioca il suo ruolo più importante. Come, se non sbaglio, già chiaramente aveva avvertito ed insegnato l'alta meditazione carrariana sottilmente operando all'interno del concetto di pena come azione di tutela giuridica. Ad ogni modo, è da aggiungere che in effetti il ruolo proprio di questo concetto didattico introdotto nel discorso penale, è anzitutto ben quello di respingere ogni calcolo affatto presupposto, sul mezzo come sul metodo, anch'esso ope-

rante solo in quanto criticamente adeguato e rettificato tra situazione e valore, per quella dialettica del meglio che è sempre la formula criticamente più solida per chiarire l'iter ideale di ogni processo d'interno svolgimento morale. Intimo svolgimento nella realtà del soggetto reale che può appunto darsi e non darsi, ma che in quanto può darsi deve sempre essere rigorosamente perseguito; e che quando non si dia, non è detto sia solo per responsabilità dell'altro più che non nostra, o in concreto: più del punito che non di chi punisce. E questa infatti è la vera ragione per cui l'esistenza del delinquente incorreggibile può anche non significar nulla e nulla togliere al valore pedagogico della pena che in concreto potrebbe anche aver costituito (proprio per scarsa coscienza pedagogica) una pedagogia sbagliata, una attività (punitiva) non ben consapevole della sua essenziale vocazione correttiva nell'ordine del timore, non tuttavia come assoluto, ma, appunto, come pedagogicamente integrato. Onde tuttavia questo punto di vista portato sulla nozione di pena tra retribuzione e rigenerazione, appare il solo, in quanto è l'unico integrale che può validamente impostare e concludere il discorso sul valore morale della pena; valore giuridicamente concludente in proprio, in quanto attribuisce un non fittizio valore di azione alla pena in quanto reazione; e quanto alla pena come attività, valore integrativo in quanto così la pena è in ogni suo momento e grado o aspetto, attività che è azione di reintegrazione nella linea dialetticamente affermativa già tracciata.

Ma attività che ha sempre, nella pienezza dell'ordine (cioè del suo ordine) la dignità massima e ideale, doverosa perché ideale e quindi tale assolutamente parlando; doverosa perché ideale dignità in cui ogni «fatto» dell'uomo (ogni attività in quanto umana) ha un intrin-

seco valore deontologico esprimentesi in un criterio costante di giudizio attuale per ogni fatto e per ogni fare: per tutto il campo infinito dell'attività dell'uomo, soggetto vivo e responsabile di tutto se stesso nella misura in cui, soggetto, sappia ben essere presente a tutta la propria esperienza critica senza soluzione alcuna di continuità. Ond'è che viene di conseguenza che riprendere, al momento della conclusione, il motivo della riduzione della nozione di pena a quella diversamente operante di attività punitiva (unica nella molteplicità di tutti i momenti essenziali al suo stesso processo di concreta attuazione), vorrà anche significare una piena affermazione del carattere proprio di tutta la complessa attività punitiva come attività di piena reintegrazione di quella piena dignità della persona umana, che non è tuttavia realisticamente presupponibile; ma è sempre idealisticamente realizzantesi come piena attualità di valore, nell'ordine della solidarietà e della partecipazione interiore. Nell'ordine cioè di quella interiorità alla quale l'attività punitiva nel suo complesso svolgimento è anche costitutivamente rivolta, sicché essa possa ritenersi reale azione di piena restitutio in integrum dell'ordinamento turbato dal peccato nella coscienza e in tutta la vita, nella profonda verità dell'azione secondo l'uomo. Cioè laddove l'ordine turbato è peccato che vince (sembra vincere) la coscienza, e cioè, infine, ordine, rotto dal reato, assai prima che inter homines, in interiore homine, in quella realissima coscienza (sociale) che è la coscienza (reale) di ogni uomo, il quale sappia essere sino in fondo quel soggetto di piena dignità spirituale che egli sa di dover essere, mondo costantemente teso verso il meglio.

INDICE

Meditazioni sul
regime penitenziario italiano

Meditazioni sul regime penitenziario italiano

Appendice. Saggio sul valore morale della pena

